

Seduta N° 444

Adunanza 27 MARZO 2024

Il giorno 27 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 13:25 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 1-8357/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione delle nuove indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari e degli strumenti operativi nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità, nonché di segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio. Revoca della DGR n. 30 -13077 del 19.01.2010.

A relazione di: Caucino

Premesso che

la Regione Piemonte, i Comuni, gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, le Autorità giudiziarie e le Aziende Sanitarie sono soggetti che, per ruolo istituzionale, sono chiamati a interagire allo scopo di garantire la protezione e tutela dei minori e delle loro famiglie;

la Regione tutela il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia);

già dal 2010, in esito ad un significativo lavoro di confronto avviato con i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle Asl, delle Autorità giudiziarie minorili, del Settore regionale Programmazione Sanitaria e delle Associazioni di Volontariato impegnate nel Settore degli affidamenti e delle adozioni, la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 30 -13077 del 19.01.2010, avente ad oggetto “L.184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazioni di

minori in presunto stato di abbandono”;

per la predisposizione di tale provvedimento, anche a fronte delle richieste pervenute dagli operatori sociali e sanitari dei servizi territoriali impegnati nell’ambito della tutela dei minori in situazione di pregiudizio, è stato attivato un confronto con l’Autorità Giudiziaria minorile sul tema della segnalazione, a motivo dell’accresciuta complessità all’interno delle abituali prassi operative dei servizi e della necessità di dotare i servizi di strumenti conoscitivi e metodologici condivisi.

Considerato che:

- a fronte della crescente complessità del contesto sociale e del significativo incremento delle situazioni di fragilità intercettate e seguite dai servizi sociali e sanitari, nonché dalle Autorità Giudiziarie, sulla base di un documento di analisi predisposto dal coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, la Regione Piemonte, nel quadro dei suoi interventi di programmazione del sistema di welfare, di concerto con la Garante regionale infanzia e adolescenza,

ha promosso e realizzato nel corso di tutto il 2017 un percorso formativo, articolato per quadranti, sotto forma di laboratori di approfondimento tematico, in favore di tutti gli operatori dei Servizi sociosanitari, allo scopo di costruire dei linguaggi condivisi, nel rispetto delle specificità dei ruoli professionali e delle rispettive appartenenze istituzionali;

- in esito a tale percorso formativo, nel 2018 è stato avviato un gruppo di lavoro interistituzionale costituito dall’allora Direzione Sanità e Welfare di concerto con la Garante regionale infanzia e adolescenza e composto da rappresentanti degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, dei Servizi di Psicologia e di Neuropsichiatria infantile, con l’obiettivo di promuovere un percorso di confronto e di revisione delle indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari approvate con DGR n. 30-13077 del 19.1.2010, anche alla luce degli orientamenti della Corte Europea dei Diritti Umani, che impongono una rilettura ed una rivisitazione di concetti “cardine” dell’agire professionale quali “pregiudizio, abbandono, incapacità genitoriale” con rilevanti ripercussioni sulle procedure e sui provvedimenti delle Autorità Giudiziarie in materia di minori e famiglia, con conseguenti importanti ricadute per i servizi;

- successivamente alla ripresa dei lavori avvenuta nel febbraio 2023 dopo il periodo di interruzione durante la fase pandemica, il gruppo di lavoro, con l’intento di rafforzare le sinergie tra servizi ed Autorità giudiziaria allo scopo di garantire interventi di tutela e protezione dei minori il più possibile efficaci, ha elaborato un nuovo documento contenente le nuove Indicazioni operative in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell’ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità.

Dato atto che :

- le nuove indicazioni sono state formulate alla luce del recente rinnovato quadro normativo di cui alla cosiddetta Riforma Cartabia-Decreto - Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 e dalla Legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 avente ad oggetto “ Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine”;

- il documento proposto costituisce uno strumento per gli operatori dei servizi sociali e sanitari, composto da 6 allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come di seguito elencati:

1. Indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell’ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e

delle famiglie in situazione di vulnerabilità (allegato 1);

2. schema tipo progetto educativo familiare -PEF (allegato 2);

3. strumenti e test di valutazione psicologica sulle competenze genitoriali (allegato 3);

4. griglia di analisi delle informazioni (allegato 4);

5. traccia per la segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (allegato 5);

6. orientamenti della Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di adottabilità (allegato 6) ;

le Autorità Giudiziarie Minorili (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale per i Minorenni) in esito al confronto sul testo delle indicazioni operative e sui relativi allegati, hanno espresso parere favorevole.

Dato atto, inoltre, che le nuove indicazioni sostituiscono quanto contenuto nella D.G.R. n. 30 -13077 del 19.01.2010 e le parti della medesima ritenute tuttora valide sono state recepite nel documento approvato con la presente deliberazione e nei relativi allegati, per garantire una versione coordinata ed aggiornata.

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno procedere:

- all'approvazione delle nuove indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari e degli strumenti operativi nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità, nonché di segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio, contenute nei documenti come sopra indicati ;

- alla revoca della DGR n. 30 -13077 del 19.01.2010 avente ad oggetto "L184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazioni di minori in presunto stato di abbandono".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, poiché obiettivo del provvedimento è la messa a disposizione di strumenti metodologici ed indicazioni operative per i Servizi a supporto dell'esercizio delle rispettive competenze e compiti istituzionali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

Vista la L 184/1983;

vista la L.n.328 dell'8 novembre 2000;

vista la L.R. n. 1 dell' 8 gennaio 2004; visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visti gli artt.23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la DGR n. 30 -13077 del 19.01.2010;

DELIBERA

1. di approvare le nuove indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari e degli strumenti operativi nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità , nonché di segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio, contenute negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come di seguito elencati:

- a. Indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità (allegato 1);
- b. schema tipo progetto educativo familiare -PEF (allegato 2);
- c. strumenti e test di valutazione psicologica sulle competenze genitoriali (allegato 3);
- d. griglia di analisi delle informazioni (allegato 4);
- e. traccia per la segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (allegato 5);
- f. orientamenti della Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di adottabilità (allegato 6);

2. di revocare la DGR n. 30 -13077 del 19.01.2010 avente ad oggetto "L184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazioni di minori in presunto stato di abbandono";

3. di stabilire che gli strumenti e le indicazioni di cui agli allegati n. 1-2-3-4-5 siano utilizzati ed applicati su tutto il territorio regionale, a far data dal 15 aprile 2024;

4. di demandare alla Direzione Welfare, per quanto di competenza, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dalle nuove indicazioni operative approvate con il presente provvedimento, promuovendone la più ampia diffusione possibile sul territorio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

INDICE

Indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità

Premessa

1. Criteri e indicatori prognostici per la valutazione delle competenze genitoriali, delle capacità di cambiamento e del Progetto Educativo Familiare

Introduzione

- 1.1 Le caratteristiche individuali del bambino
- 1.2. Le caratteristiche individuali dei genitori
- 1.3 Le competenze genitoriali e capacità di risposta ai bisogni evolutivi specifici
- 1.4 i fattori di rischio e di protezione
- 1.5 L'esercizio della bigenitorialità
- 1.6. La capacità di cambiamento
- 1.7 La valutazione della gravità
- 1.8 I presupposti giuridici per accertare lo stato di adottabilità: definizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali

2. Il progetto educativo familiare PEF

Introduzione

- 2.1 Le modalità di sostegno alla famiglia
- 2.2 Gli elementi essenziali del progetto educativo familiare (PEF)
- 2.3 Il processo di costruzione del PEF
- 2.4 Le modalità di monitoraggio e verifica del PEF

3. Strumenti e modalità di collaborazione e raccordo tra servizi sociali e sanitari e buone prassi: il Progetto Educativo familiare e la metodologia del Budget di salute

Introduzione

- 3.1 Il Budget di salute (BdS)
- 3.2 Il Budget di salute ed i suoi elementi essenziali

4. Caratteristiche e contenuti della segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile alla luce dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni processuali

5. Proposte formative

Allegato 2. Schema tipo progetto educativo familiare -PEF

Allegato 3. Strumenti e test di valutazione psicologica sulle competenze genitoriali

Allegato 4. Griglia di analisi delle informazioni

Allegato 5. Traccia per la segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Allegato 6. Orientamenti della Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di adottabilità

Indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in condizione di vulnerabilità

Premessa

Nell'ultimo ventennio una ricca letteratura internazionale, prevalentemente basata su prove di efficacia, nell'area della psicologia dello sviluppo, della sociologia, delle scienze sociali e dell'educazione, delle neuroscienze, della genetica, della biologia, dell'economia ecc., ha confermato l'idea che lo sviluppo umano sia la complessa risultante e allo stesso tempo la causa di un insieme di caratteristiche e condizioni familiari e sociali, piuttosto che il prodotto di condizioni genetiche.”¹

I servizi, le istituzioni sono pertanto chiamati ed hanno una *responsabilità* nel realizzare percorsi di intervento e promuovere il più possibile ambienti favorevoli alla crescita dei bambini nonché facilitare la mobilitazione delle risorse familiari al fine di sviluppare e promuovere l'esercizio di una *genitorialità positiva* intesa come *“un comportamento genitoriale fondato sull'interesse superiore del bambino che mira a educarlo e responsabilizzarlo, tramite la non violenza, il riconoscimento, il supporto, nel rispetto di un insieme di regole che favoriscono il suo pieno sviluppo”*

I diversi percorsi di accompagnamento realizzati a favore dei bambini e delle loro famiglie si collocano, quindi, lungo un *continuum* di servizi, basato sulla nozione di “bisogni di sviluppo dei bambini”, che si articola sulle tre ben note aree della Promozione, Prevenzione e Protezione all'infanzia e si basa sul principio che vada compiuto ogni sforzo, in ogni contesto, per generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei bambini, prevenendo così le diverse e pervasive forme di maltrattamento e trascuratezza a cui sono esposti ancora oggi molti bambini nel nostro Paese.

In perfetta coerenza con queste indicazioni nazionali² si collocano i dettati legislativi quali la legge 184/1983 e successive modifiche che sancisce “Il diritto del minore alla propria famiglia” e l'obbligo per le istituzioni di attivare interventi di sostegno per le famiglie in condizioni di rischio “al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 c.3)” e la Legge regionale n.1/2004 attuativa in Piemonte della LN 328/2000 che, nella sezione relativa alle politiche per le famiglie, nel riconoscere la famiglia come soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone, prevede nell'ambito delle politiche per l'infanzia e la genitorialità, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità in base al criterio della “...riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale” (Art.44)³.

¹ “Linee di indirizzo nazionali L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità Promozione della genitorialità positiva” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dicembre 2017.

² si ricordi che le linee di indirizzo nascono nel rispetto ed in attuazione di Raccomandazioni Europee che invitano gli Stati membri a implementare azioni in grado di sviluppare una “genitorialità positiva” (REC 2006/19/UE) nonché si faccia riferimento alla raccomandazione 222.2 (cfr. pag. 29) delle medesime linee di indirizzo nazionali che invitano le Regioni ad “adottare una regolamentazione regionale a favore dei bambini e delle famiglie in situazione di vulnerabilità”.

³ In particolare si sottolinea l'importanza degli articoli 22 e 23 della LR 1/2004 in cui:

- è sancita la priorità di intervento a favore dei «soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro», nonché dei «soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali» e dei «minori, specie se in condizione di disagio familiare»;

- è previsto che «la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi»;

Di recente, nel quadro normativo si inserisce nel territorio piemontese la legge regionale 17/2022 che nelle sue finalità e nei suoi principi generali, ribadisce la necessità di porre in essere interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine. In particolare, all'art.6 la norma dispone la promozione e il sostegno a progetti, anche sperimentali, e percorsi di aiuto per la famiglia d'origine finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro in famiglia dei minori allontanati, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.

In questo quadro legislativo- concettuale si collocano le presenti indicazioni operative in merito alla metodologia di intervento dei servizi per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità.

E' prioritario per tutti i servizi ed i professionisti coinvolti realizzare percorsi di accompagnamento basati sulla costruzione di una progettualità condivisa e negoziata con i bambini e le loro famiglie (Progetto Educativo Familiare), privilegiando interventi di sostegno sociale, educativo e domiciliare, il più possibile quindi "prossimi" al contesto di vita dei nuclei, fatte salve le situazioni in cui, la presenza di condizioni di abbandono, pregiudizio o rischio, renda prioritaria la messa in protezione⁴ del minore, frequentemente insieme al genitore, solitamente vittima di maltrattamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e precisamente in applicazione dell'art. 403 codice civile, in presenza di condizioni gravi e d'urgenza oppure procedendo alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni⁵.

Come già evidenziato, si precisa nelle situazioni in cui risulta prioritario garantire al minore, spesso insieme ad un genitore, un contesto di protezione, i servizi sono comunque chiamati alla definizione del progetto educativo familiare (d'ora in poi PEF) condiviso e co-costruito con la famiglia. Pertanto, il collocamento in protezione va inteso non come intervento a sé ma come primo passaggio prioritario per creare le condizioni di protezione necessarie per avviare una progettualità, sempre finalizzata al recupero dei legami familiari.

Nel ridefinire alla luce di questi principi e orientamenti le indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono approvate in precedenza con DGR n. 30-13077 del 19.01.2010, ci si propone di fornire indicazioni in merito alla metodologia di intervento dei servizi socio-sanitari per la realizzazione dei progetti educativi familiari nell'ambito dei percorsi integrati di accompagnamento nei confronti dei minori e delle famiglie in condizione di vulnerabilità, identificando non solo i percorsi di azione possibili nei quali si colloca la definizione del "cosa fare" attraverso lo strumento del PEF bensì, nel rispetto delle indicazioni europee e nazionali

⁴ in merito, si richiama quanto previsto dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 10-8475 "Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale" pubblicata su BU n. 12 del 21.03.2019, che definisce la "protezione, un intervento volto ad arrestare il comportamento maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso".

⁵ si ricorda che "Pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità devono segnalare per iscritto al Tribunale per i Minorenni ogni situazione di minore abbandonato di cui vengono a conoscenza a ragione di o nell'esercizio delle proprie funzioni" art. 9 - L.149/201; nel caso si ravvisi un'ipotesi di reato penale art.331 c.p.p.

indicare anche il “*come fare per e quando*”, confermando la scelta a livello nazionale attraverso la definizione di un vero e proprio LEPS, delle metodologie e dei percorsi proposti dal Progetto PIPPI ⁶.

Cap. 1 Criteri e indicatori prognostici per la valutazione delle competenze genitoriali, delle capacità di cambiamento e Progetto Educativo familiare

Introduzione

La valutazione delle competenze genitoriali comporta la rilevazione degli aspetti psicologici, sociali e sanitari che sottende un lavoro integrato di diverse figure professionali. Agli psicologi del Servizio di NPI e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva spetta l'analisi del profilo evolutivo del minore e l'osservazione della relazione genitore/bambino. L'Assistente sociale, da parte sua, fornisce gli elementi di conoscenza del contesto ambientale, familiare, relazionale e lavorativo del nucleo e del minore.

Tale valutazione risulta decisamente complessa ed implica l'approfondimento di elementi sia sociali che psicologici, per cui è necessario che i Servizi Sanitari (NPI, Servizi di Psicologia e di Psichiatria, Ser.D.) ed i Servizi Sociali collaborino, anche attraverso specifici accordi definiti in sede locale, ritenendo che l'ambito territoriale ottimale per l'adozione dei suddetti accordi coincida con il territorio di riferimento delle Aziende Sanitarie Locali.

L'obiettivo di tale collaborazione è la costruzione di una metodologia comune e condivisa, che diventi patrimonio dei diversi servizi e degli operatori dei comparti Sanitario e Socio assistenziale, nell'attuazione di progetti educativi familiari che affrontino situazioni familiari dove sono presenti e coinvolti soggetti in età evolutiva, potenzialmente “fragili”, tutto ciò al fine di garantire interventi precoci e coordinati nelle situazioni a rischio, prima che queste causino danni irreversibili al minore.

Alla luce del rinnovato quadro normativo europeo, nazionale e regionale, nell'ottica di una maggior cultura della tutela dell'infanzia, anche a tutti gli operatori che intervengono nel processo compete la valutazione delle competenze genitoriali dell'adulto. In questi casi, tuttavia, è importante definire i ruoli e le funzioni dei servizi coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione della famiglia e del minore.

RACCOMANDAZIONE

La valutazione delle competenze genitoriali e della capacità di cambiamento degli stessi può essere considerata come insiemi multifattoriali di abilità tra cui:

- la capacità di comprendere e portare con sé l'assistenza e la cura dei bambini nel rispetto ed in coerenza con il loro sviluppo fisico ed emotivo.
- una serie di compiti parentali differenziati per le fasi dello sviluppo del bambino: infanzia, età scolare e adolescenza
- le abilità nel sostenere lo sviluppo cognitivo e affettivo, fornire sostegno e monitoraggio, promuovere indipendenza in relazione all'età
- la valutazione dei deficit: limitazioni che potrebbero compromettere sicurezza, crescita e sviluppo futuro dei bambini.

Per tale valutazione è quindi necessaria la collaborazione tra i Servizi Sociali e i Servizi Sanitari, senza la quale la stessa risulta parziale. Si raccomanda quindi l'adozione di modalità di collaborazione che prevedano l'attivazione di una équipe multidisciplinare socio-sanitaria, definendo funzioni e ruoli dei servizi coinvolti.

⁶ Nell'ambito del Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 viene indicato come LEPS prioritario “Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.”.

La valutazione delle competenze genitoriali richiede l'osservazione e l'analisi di molteplici elementi, di seguito sintetizzati:

1.1 Le caratteristiche individuali del bambino

Sono ricompresi in quest'area i criteri che descrivono le caratteristiche individuali dei singoli minori coinvolti, segnalando elementi critici o potenzialità che possono influenzare la relazione con i genitori e le dinamiche di cura.

1.2 Le caratteristiche individuali dei genitori

Sono ricompresi in quest'area i criteri che descrivono le caratteristiche del singolo genitore e la sua storia.

Oltre ad elementi di rischio o risorse rilevanti riguardanti il genitore, vengono raccolti i criteri che descrivono il funzionamento cognitivo e affettivo- relazionale dello stesso, così come costruiti nella sua storia personale.

Sono ricompresi anche criteri che caratterizzano la modalità di porsi e interagire con le figure di sostegno e aiuto.

1.3 Le competenze genitoriali e capacità di risposta ai bisogni evolutivi fase specifici

Descrive l'abilità e le competenze agite dal singolo adulto nella relazione genitoriale e nel suo ruolo educativo.

Sono comprese in quest'area le capacità di:

- sostenere l'interazione con il/i bambino/i in un'ottica evolutiva per fronteggiare le diverse situazioni che si possono presentare nella quotidianità.
- costruire un contesto stabile, positivo, accudente e facilitante la crescita del/dei bambino/i
- adottare la funzione riflessiva genitoriale (Fonagy, Target, 1997)⁷ che è "quella funzione mentale che organizza le esperienze del nostro e dell'altrui comportamento in termini di costrutti e stati mentali".

1.4 I fattori di rischio e di protezione

Sono ricompresi elementi e comportamenti osservati nella conoscenza della famiglia e nella progettualità che evidenziano sia il rischio di vulnerabilità e stress familiare (fattori di rischio), sia i fattori di contesto che sono supportivi e facilitanti per il nucleo familiare (fattori di protezione).

1.5 L'esercizio della bigenitorialità

Comprende:

- Funzionamento di coppia affettiva/relazionale e della bigenitorialità.

Presenta l'interazione fra i genitori, sia nella loro relazione affettiva, sia nella loro condivisione del ruolo educativo nei confronti del/dei bambino/i.

Descrive le modalità relazionali presenti tra i due genitori in particolare nella modalità di presa delle decisioni e nella gestione del conflitto.

Valuta il grado con cui le due figure riescono a fornirsi reciproco sostegno.

⁷ Questa capacità può essere definita come genitorialità: una posizione in cui si tiene a mente la mente del bambino, attivando riflessioni ed elaborazioni di significati relativi agli stati mentali dei figli, alle loro esigenze evolutive, e alle relazioni familiari che le coinvolgono, in considerazione delle capacità cognitive dell'adulto.

Esplora come ogni singolo genitore riconosce e valorizza il ruolo dell'altro genitore e ne garantisce il rapporto con i figli ad esempio nella:

a) Riorganizzazione familiare

Prende in considerazione le capacità di adattamento dell'organizzazione familiare in risposta ad eventi critici (in particolare la separazione).

- Esercizio della bigenitorialità

- l'accessibilità all'altro genitore
- la modalità di comunicazione e di cooperazione con l'altro genitore
- la promozione del ruolo dell'altro genitore.

b) Gestione dell'accessibilità e del mantenimento dei legami intergenerazionali del minore

Prende in considerazione le azioni del genitore rispetto ai rapporti con le altre figure parentali:

- Presenza rilevante e significativa di conflitti nei legami intergenerazionali, che producono conseguenze negative per il minore;
- i/il genitori/e facilita i rapporti con i nonni e parenti del minore;

c) Gestione del conflitto genitoriale di cui non è sufficiente rilevare la presenza o assenza, ma le seguenti dimensioni:

- frequenza (cronici vs acuti)
- intensità
- contenuto (centrata sugli adulti o sul minore)
- dinamiche di gestione e strategie di risoluzione messe in atto dagli adulti
- impatto della conflittualità, sulla relazione genitore-figlio, e sull'equilibrio e adattamento del minore

1.6 La Capacità di cambiamento

Comprende:

- le barriere e i facilitatori al cambiamento.

Viene valutata l'effettiva risposta ad un'azione, sostenuta dall'intervento dei servizi, orientata al cambiamento.

- Motivazione

Esplora l'atteggiamento verso il problema, l'intenzionalità al cambiamento anche attraverso:

- atteggiamento verso il problema e domanda portata
- motivazione nel cambiamento
- cultura di riferimento e opinioni

- Priorità e rilevanza

Valuta la priorità e la rilevanza data al comportamento problematico e alla sua modifica anche attraverso:

- impegno mostrato nel PEF
- resistenza ai cambiamenti proposti nel PEF
- esito di precedenti percorsi
- sintonizzazione alle esigenze del bambino

- Abilità

Esplora le conoscenze e le abilità necessarie all' azione di cambiamento attraverso:

- capacità di sostenere ed accettare aiuto
- capacità di coping di fronte al riproporsi di situazioni critiche
- resistenza al coinvolgimento con gli operatori
- partecipazione alla progettualità e alla definizione degli obiettivi del PEF

- Raggiungimento degli obiettivi

Valuta il raggiungimento di obiettivi, individuati in maniera condivisa e partecipata, su cui i servizi attivano delle azioni di supporto specifiche del PEF.

1.7 Valutazione della gravità

Comprende:

1. Valutazione del livello di gravità (lieve-medio-alta)

1. Funzionamento Familiare

- Assenza di problemi (consapevolezza del ruolo genitoriale)
- Lieve: Il funzionamento familiare è stato /è un fattore di rischio occasionale e transitorio, sono presenti risorse evolutive per affrontare il cambiamento e buone competenze genitoriali (es. momenti di crisi familiari)
- Medio: Il funzionamento familiare è attualmente un fattore di rischio, sono presenti criticità nell'affrontare i cambiamenti evolutivi e parziali interferenze e/o limiti nella funzione genitoriale
- Alto: Il funzionamento familiare è correlato in maniera significativa alla segnalazione oppure è la ragione principale dell'attuale bisogno di salute manifestato (es. comportamenti di violenza familiare, escalation conflittuale, presenza di adulti con problematiche e/o patologie che necessitano di presa in carico da servizi specialistici per adulti)

2. Funzionamento del Minore

- Funzionamento adeguato: non si rilevano sintomi, tappe di crescita adeguate all'età
- Livello Lieve Funzionamento: adeguato con sintomi lievi di tipo reattivo a fattori ambientali
- Livello Medio Funzionamento: rischio psicosociale, presenza di segnali di sintomatologia
- Livello Grave Funzionamento: trauma, indicatori e condizioni sintomatiche gravi che interferiscono in diversi contesti di vita.

3. Esplicitare se si tratta di una condizione di pregiudizio.

Ad uso degli operatori dei servizi, per addivenire ad una valutazione adeguata e completa delle competenze genitoriali, delle capacità di cambiamento si rimanda a quanto contenuto rispettivamente nel punto b) Strumenti e test di valutazione psicologica sulle competenze genitoriali e nel punto c) Griglia di analisi delle informazioni riportate nell'appendice delle presenti indicazioni.

1.8 Presupposti giuridici per accertare lo stato di adottabilità: definizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali

L'art. 8 L.184/83 recita "sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio".

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

La situazione di abbandono fa riferimento ad un concetto complesso, il cui nucleo essenziale è rappresentato da una privazione di cure e assistenza non transitoria e di livello tale da comportare una rilevante compromissione dello sviluppo normale del minore.

L'orientamento della Suprema Corte è granitico nel sostenere che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di "fatti gravi", indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere "specificamente dimostrati in concreto", senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su "precisi elementi fattuali", idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

Risulta fondamentale, quindi, che i presupposti dell'abbandono e del pregiudizio siano attuali, e non riferibili a situazioni pregresse, che siano di natura non transitoria; il giudizio deve fondarsi sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale.

Qualora lo stato di adottabilità derivi dal mancato riconoscimento del minore al momento della nascita, si richiama quanto contenuto nelle Linee guida in materia di interventi a favore dei minori non riconosciuti, in particolare per quanto riguarda le indicazioni operative rivolte ai servizi (DGR n. 11-7983 del 7 gennaio 2008).

Per quanto riguarda gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, si richiama quanto contenuto in alcune sentenze della Corte di Cassazione riportate all'allegato e) dell'Appendice quale

parte integrante e sostanziale delle presenti indicazioni operative, in cui sono stati presi in esame alcuni aspetti rilevanti. In particolare:

- il concetto di abbandono, anche sulla base dei principi sanciti dalle Convenzioni Internazionali e dal più recente orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
- la necessità che i servizi attuino prioritariamente effettivi interventi di sostegno alla genitorialità; l’effettuazione di un giudizio prognostico teso a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali;
- la specificità dell’analisi dei presupposti e del giudizio prognostico in caso di malattia mentale;
- la differenza tra l’affidamento, l’affidamento preadottivo e il c.d. affidamento a rischio giuridico;
- la valutazione della disponibilità dei parenti;
- la c.d. adozione mite;
- la specificità dei presupposti nei casi in cui sussistano maltrattamenti nei confronti dell’altro genitore.

Cap. 2 STRUMENTI METODOLOGICI: IL PROGETTO EDUCATIVO FAMILIARE (P.E.F.)

Introduzione

La rete dei servizi sociali e dei servizi sanitari operanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 403 del codice civile e dall’articolo 2, c. 3 della legge 184/1983 e le diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, assicurando l'ascolto di tutte le parti coinvolte, attiva prioritariamente tutti gli interventi di sostegno precoce, tempestivo e strutturato di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione, di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno a favore della famiglia d'origine, attraverso la messa in rete delle opportunità e degli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e di prossimità e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore.

Particolare attenzione va posta nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto di fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale e al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie. (art. 2, commi 4 e 5 della LR 17/2022).

2.1 Le modalità di sostegno alla famiglia

La condizione di vulnerabilità⁸ spesso vissuta dalle famiglie, non è di per sé segno di debolezza, quanto piuttosto occorre concepirla come⁹ “il cuore dell’esperienza umana più significativa”, ossia nel suo inevitabile legame con la prospettiva della resilienza”.

⁸ Nicoletta Cinotti in “Differenza tra vulnerabilità e fragilità”, luglio 2019: “La differenza tra vulnerabilità e fragilità è fondamentale. Vulnerabile è colui che può venir ferito: non è qualcuno di debole ma qualcuno di aperto. Spesso è usato come sinonimo di sensibilità. Fragile invece è qualcuno che può facilmente rompersi perché la sua natura è instabile, qualcuno che può facilmente cadere in tentazione. È la parte caduca dell’uomo e non la parte vulnerabile. Gli eroi non sono fragili ma sono necessariamente vulnerabili. Altrimenti sarebbero dei.”

⁹ Paola Milani, Marco Ius, Sara Serbati in “Dossier Vulnerabilità e resilienza: lessico minimo Pensa MultiMedia Editore srl anno XIV-n.3-ottobre 2013

La vulnerabilità, così concepita come il risultato di fattori genetici, ambientali, di apprendimento e di relazione sociale, interpella necessariamente la responsabilità e la capacità di agire dei servizi e delle famiglie, più in generale della collettività tutta, ed è una condizione potenziale che accomuna bambini, adulti, operatori e che consente di promuovere un cambio di paradigma, di innovazione nella:

- co- costruzione degli interventi individualizzati e dei processi organizzativi dei servizi,
- governance tra gli attori della rete di sistema coinvolti nella messa in atto dei dispositivi di sostegno ai bambini ed alle famiglie¹⁰,
- focalizzazione sull'interdipendenza tra processi di sviluppo individuali e processi sociali.

Il genitore e la famiglia che vivono una condizione di vulnerabilità devono rimanere attori della funzione genitoriale; a tal fine il sistema dei servizi deve promuovere e garantire interventi di sostegno appropriati, precoci e continuativi, perché attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi efficaci e inclusivi si realizza efficacemente la protezione dei minori ed anche delle loro famiglie.

In particolare si ripropone l'articolazione del sistema di intervento sulla base di 3 aree:

- promozione (interventi orientati a promuovere idonee condizioni di crescita),
- prevenzione (interventi diretti a prevenire e contrastare i rischi del percorso di crescita e sviluppo)
- protezione (interventi mirati a proteggere la salute e la sicurezza dei bambini)

a fondamento del principio di operare sempre per promuovere qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita e di ben-essere dei bambini.

Si richiamano, a titolo puramente esemplificativo, le principali tipologie di interventi individuate a sostegno della famiglia, in tale materia, e realizzate nel territorio piemontese:

- interventi di sostegno per famiglie in situazioni di difficoltà;
- sostegno educativo, anche domiciliare;
- sostegno economico;
- sostegno alla coppia e interventi di mediazione familiare;
- gruppi di parola per figli di genitori separati e per genitori;
- affiancamento familiare;
- inserimento agevolato all'asilo nido o presso altri servizi socio-educativi della prima infanzia;
- progetti per l'inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi...);
- inserimento delle gestanti in comunità, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (gruppi appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- inserimento delle madri con bambino in comunità mamma/bambino, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- affidamento familiare diurno o residenziale;
- eventuali altre forme di sostegno dei Servizi sanitari e sociali.

¹⁰ Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 in "scheda LEPS prevenzione allontanamento familiare-P.I.P.P.I" pag. 65

2.2 Elementi essenziali del progetto educativo familiare (PEF)

All'art. 2 comma 1 della LR n. 17/2022, si prevede che "l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale, salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria, può essere praticato da parte dei servizi solo successivamente all'attuazione di un progetto educativo familiare (d'ora in poi PEF)".

La definizione del progetto educativo familiare, come già descritto in premessa, condiviso della famiglia, è prevista anche nelle situazioni in cui sia stato necessario un primo intervento di protezione del minore o l'invio di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Il PEF nei suoi elementi essenziali è assimilabile al progetto del bambino definito "Progetto Quadro" già in uso nei servizi quale "parte integrante dell'intervento con la famiglia che di norma avvia e motiva"¹¹ e deve essere:

- a) pertinente e dettagliato
- b) costruito con la famiglia
- c) di durata almeno semestrale

e contenere:

- i dati anagrafici relativi al minore e alla famiglia, la situazione di sviluppo psico-fisico del minore, con riferimento ai suoi bisogni evolutivi e alla sua storia, e quella della sua famiglia, con particolare riferimento alla salute fisica e psicologica, alle relazioni con la famiglia, la parentela, la comunità, il mondo della scuola e la vita sociale del minore,
- una parte descrittiva dettagliata, che individua con precisione i punti di forza, le risorse familiari presenti, anche se residue o infragilite, il quadro degli aiuti di cui la famiglia beneficia, e gli elementi di preoccupazione/criticità rispetto alla specifica situazione,
- la definizione chiara dei bisogni,
- gli obiettivi di tutela e benessere del minore,
- gli obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari, possibili e verificabili,
- il quadro delle azioni da realizzare per raggiungerli, tra cui gli interventi di recupero/potenziamento della capacità genitoriale volti alla rimozione delle cause che impediscono l'esercizio delle funzioni educative e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale,
- i tempi di realizzazione delle azioni e di sviluppo degli indicatori di cambiamento positivi da raggiungere,
- i diversi step e le modalità di monitoraggio/ridefinizione degli obiettivi e delle relative azioni,
- la definizione chiara dei diversi coinvolti nella realizzazione del PEF, dei loro specifici impegni e responsabilità e dei relativi tempi di intervento.

Il PEF viene elaborato in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile per i componenti della famiglia e per il minore o i minori stessi e il più possibile in modo condiviso con la famiglia insieme all'équipe multidisciplinare (servizi sociali e sanitari). Esso costituisce quindi anche il patto tra

¹¹ Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" – Il progetto quadro pag. 51, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017

la famiglia, tutti i professionisti e le persone facenti parte della rete naturale della famiglia, che si rendano disponibili ad essere corresponsabili di una o più azioni previste nel progetto stesso.

2.3 Il processo di costruzione del PEF

Per la costruzione del PEF il riferimento metodologico principale è il metodo della valutazione partecipativa e trasformativa, che prevede un percorso ciclico¹², in cui ad ogni ciclo corrisponde una tappa del percorso di accompagnamento della famiglia. Tale metodologia è descritta in modo dettagliato nelle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"¹³.

Accoglienza, progettazione/*assessment*, intervento, verifica sono elementi di cornice necessari da un punto di vista metodologico perché forniscono significato, e fanno parte di un unico processo, che vede come filo conduttore la relazione tra famiglia e servizi, come viene costruita e si sviluppa, come e se riesce a promuovere ed accompagnare un cambiamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LR n. 17/2022, "I servizi che concorrono alla definizione e stesura del PEF devono mettere in atto tutte le azioni e strategie necessarie per assicurare la costante condivisione con le famiglie delle finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi in esso contenute."

In coerenza con questo percorso, alla famiglia è proposto di sottoscrivere il PEF già nella fase iniziale, come pure tutti i progressivi e successivi aggiornamenti, alla luce dei cambiamenti intercorsi e del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Qualora non risulti possibile in fase iniziale di costruzione e proposta del PEF acquisire il consenso della famiglia, i servizi devono comunque operare per arrivare ad acquisirlo, nella misura possibile, lungo il percorso di accompagnamento.

Analogamente, il percorso coinvolge gli stessi minori interessati, per addivenire, compatibilmente con l'età e lo sviluppo cognitivo, alla sottoscrizione del PEF.

Il PEF rimane accessibile a tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua costruzione e hanno assunto la corresponsabilità, per quanto di competenza, della sua attuazione, nel rispetto della tutela dei dati della famiglia e del minore. Le relazioni di verifica periodica del PEF devono essere comunicate e condivise con i genitori del minore, qualora non diversamente disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Come specificato in precedenza il PEF, quale strumento flessibile, può essere compilato in fasi diverse da quella iniziale, qualora siano stati necessari alcuni altri interventi definiti dalla normativa, prima dell'adozione del PEF stesso.

¹² Dallanegra P., Fava E., "Alleanza di lavoro tra utenti e operatori. Dalla valutazione di processo a un metodo di trattamento", Franco Angeli, 2012 - Adams R., Dominelli L., Payne M. "Social work. Themes, issues and critical debates. MacMillan", UK, Palgrave, 2009

¹³ Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" – Cap. 100 Idee di riferimento e principi metodologici pagg. 16-20, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017

Anche in queste fattispecie, tuttavia, risulta strumento essenziale per la progettualità successiva, sempre finalizzata al recupero dei legami familiari.

Allo scopo di favorire l'omogeneità dell'utilizzo dello strumento del PEF su tutto il territorio regionale, al punto a) dell'Appendice del presente documento, è inserito il *format*-tipo del PEF quale parte integrante e sostanziale delle presenti indicazioni operative.

La costruzione del PEF può, quindi, avvenire nelle seguenti fasi:

1. Fase iniziale: prassi più comune, da applicare in ogni situazione che non presenti particolari esigenze di protezione, previste dalla norma. Il metodo applicato nella costruzione del PEF è quello della valutazione partecipativa e trasformativa a partire dalla fase dell'accoglienza;
2. A seguito di richiesta di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria: in tal caso la famiglia avrà un accesso non spontaneo ai servizi e il PEF concordato dovrà specificare le modalità di espletamento dell'indagine, le aree di approfondimento e le eventuali proposte progettuali laddove si evidenzino aree di criticità;
3. A seguito di segnalazione all'Autorità Giudiziaria: in tal caso si è reso necessario attenzionare all'Autorità Giudiziaria la situazione familiare critica prima di procedere alla progettazione, che avrà come obiettivo l'attivazione, con il coinvolgimento della famiglia, di quegli interventi utili a superare gli elementi di criticità che hanno richiesto l'interessamento dell'Autorità Giudiziaria;
4. A seguito di messa in protezione del minore: in questi casi è stato attivato un intervento di allontanamento d'urgenza e il PEF sarà costruito con la finalità di recuperare quelle condizioni necessarie per il rientro in famiglia del minore, ogni qualvolta risulti possibile.

RACCOMANDAZIONE

Il PEF è strumento metodologico necessario alla progettazione con ogni famiglia in carico ai Servizi.

Il PEF è un progetto di durata almeno semestrale e riguarda obiettivi a breve termine e/o obiettivi congrui con la tempistica che i Servizi e la famiglia definiscono.

Nelle situazioni già conosciute ai servizi, laddove non sia stato fatto, è quindi opportuno provvedere alla costruzione del PEF secondo le modalità indicate, dando priorità, nella fase transitoria di applicazione della normativa di riferimento, alle situazioni di minori attualmente in protezione per le quali è opportuno avviare la stesura di una progettazione PEF relativa al reinserimento in famiglia o, laddove non sia possibile, al mantenimento dei legami familiari.

2.4. Le modalità di monitoraggio e verifica del PEF

L'evoluzione delle competenze genitoriali e dei sistemi ecologici concentrici intorno al minore¹⁴ richiede spesso, tempistiche di realizzazione a medio e lungo termine, tali da rendere necessari l'identificazione di obiettivi precisi da realizzarsi nel breve, medio e lungo termine.

I criteri e gli indicatori prognostici descritti nel capitolo precedente richiedono pertanto una tempistica adeguata, affinché si possa realizzare un'appropriata rivalutazione psicologica e sociale. Queste potranno avvenire con strumenti di tipo qualitativo e quantitativo per documentare e valutare gli esiti degli interventi, osservare i cambiamenti e i processi che hanno promosso o meno tali trasformazioni e valutare il livello di raggiungimento di risultati attesi a partire dalle progettazioni costruite lungo il percorso. Gli strumenti per la rivalutazione delle competenze genitoriali possono essere gli stessi adottati nella fase iniziale, come suggeriti nel punto b) del terzo capitolo del presente documento.

I servizi sociali e sanitari attuano un monitoraggio costante del PEF insieme alla famiglia, al fine di individuare i cambiamenti e i fattori che consentono un'adeguata risposta ai bisogni di crescita evolutiva del minore. Le valutazioni del PEF devono comunque attuarsi al primo, terzo e sesto mese di realizzazione, così come riportato nel format di cui al punto a) del terzo capitolo.

Il monitoraggio e la valutazione del PEF si realizza su obiettivi concordati, individuando dei livelli di raggiungimento come riportato nel format sopracitato.

Nelle fasi finali del percorso, in caso di esito positivo, gli operatori preparano la conclusione degli interventi, diminuendo gradualmente il numero delle attività e mantenendo periodici contatti con la famiglia, al fine di accompagnarla verso una progressiva autonomia.

RACCOMANDAZIONE

Il PEF è uno strumento dinamico, che viene necessariamente modificato al variare della situazione familiare. Pertanto, nel corso delle verifiche sarà sempre opportuno aggiornare il PEF, anche in riferimento a nuovi bisogni eventualmente emersi.

In caso di attivazione di misure di protezione nei confronti del minore, il PEF dovrà essere aggiornato prevedendo e descrivendo in modo chiaro le azioni necessarie per il recupero e/o il mantenimento e la cura dei legami familiari.

¹⁴ (Bronfenbrenner, U., *"Ecologia dello sviluppo umano"*, Il Mulino 2002). La teoria ecologica di Bronfenbrenner descrive i sistemi ecologici concentrici intorno al minore, che condizionano il suo sviluppo psicologico: Microsistema: famiglia e scuola; Mesosistema: correlazioni fra microsistemi, ad es. interazione genitori- insegnanti; Esosistema: contesto lavorativo dei membri della famiglia, o mondo sportivo; Macrosistema: contesto culturale, etnico, religioso, credenze e valori, strutture politico-amministrative e sanitarie; Cronosistema: episodi che segnano la vita, ad es. lutti, perdita o nascita di nuove relazioni affettive, o periodi di transizione.

Cap. 3 Strumenti e modalità di collaborazione e raccordo tra servizi sociali e sanitari e buone prassi: Il Progetto Educativo familiare (PEF) e la metodologia del Budget di salute

Introduzione

Gran parte delle attività e degli interventi di accompagnamento di minori e di famiglie in situazione di vulnerabilità, molto spesso di una certa complessità, richiedono un approccio multiprofessionale, integrato tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le Aziende Sanitarie Locali, che si auspica siano sanciti attraverso convenzioni e protocolli d'intesa, non solo per la progettazione e programmazione comune, ma anche rispetto alla compartecipazione gestionale, sia a livello tecnico-professionale che finanziario.

A questo proposito, si possono citare buone prassi consolidate all'interno del territorio regionale, relativamente alle convenzioni per i minori disabili, con disturbi relazionali e rischio psico-evolutivo, le *équipe* sovrazionali adozioni, le *équipe* multidisciplinari per la segnalazione e la presa in carico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti, gli affidamenti, nelle diverse fasi dalla promozione al percorso di accompagnamento per la costruzione di progetti educativi familiari.

La sperimentazione realizzata in Italia nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e al Gruppo scientifico dell'Università di Padova del Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione meglio noto come P.I.P.P.I., avviata sin dai suoi esordi nel territorio piemontese, ha permesso di sperimentare azioni e modalità organizzative multidisciplinari da parte dei Servizi, e di condivisione con le famiglie, finalizzate alla prevenzione degli allontanamenti dei minori del nucleo familiare, nell'ottica del Welfare di comunità.

In questo contesto, a livello nazionale ed in diverse regioni italiane si stanno promuovendo e sviluppando esperienze e normative in merito alla metodologia del Budget di Salute, inteso come l'insieme delle metodologie e delle risorse professionali, umane ed economiche necessarie per sostenere un processo che tende a ridare al minore un funzionamento psicosociale, alla cui realizzazione partecipano i servizi, la sua famiglia e la sua comunità.

Nel territorio della Regione Piemonte verranno promosse e sostenute delle sperimentazioni, finalizzate anche alla riconversione delle risorse utilizzate per percorsi di residenzialità, in interventi di domiciliarità, che prevedano il progressivo reinserimento sul territorio e presso la famiglia del minore, e attraverso gli interventi previsti nel PEF.

3.1 Il Budget di salute

Il Budget di salute (di seguito BdS), si configura come strumento innovativo in grado di potenziare ed implementare modalità organizzative e pratiche di integrazione socio-sanitaria,¹⁵ basate sulle seguenti premesse:

¹⁵ Regione Emilia Romagna, "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute", DGR n. 1154 del 20.10.2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute".

- necessità di realizzare progetti sempre più personalizzati con risposte adeguate alle problematiche specifiche della situazione trattata ponendo al centro i bisogni della persona
- necessità di garantire una effettiva integrazione con tutti i soggetti della rete dei servizi con il fine di fornire una risposta tempestiva, globale e definita nel tempo
- necessità di lavorare per sostenere la domiciliarità e il lavoro di cura delle famiglie valorizzando come risorsa dei servizi la partecipazione delle Associazioni dei famigliari, del volontariato, del privato sociale ed imprenditoriale
- necessità di potenziare i collegamenti con la comunità civile per favorire percorsi di effettiva cittadinanza.

Il BdS è rivolto ai minori con percorsi complessi, di tipo psicosociale, alti fruitori di servizi, al fine di mantenere la loro permanenza al domicilio e quindi nel loro contesto di vita, o, per facilitarne il rientro al termine di periodi di inserimento in strutture residenziali.

RACCOMANDAZIONE

Il Budget di Salute si configura come metodologia appropriata nel sostenere il Progetto Educativo Familiare e il processo di accompagnamento alla famiglia in situazione di vulnerabilità per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dal contesto familiare naturale, sostenendo e consolidando i progetti di domiciliarità a supporto anche del lavoro di cura delle famiglie, prevenendo la cronicizzazione istituzionale o familiare.

3.2 Il Budget di salute ed i suoi elementi essenziali

I tre assi su cui si costruisce il BdS a sostegno del PEF sono i seguenti:

- 1) famiglia– *habitat* sociale
- 2) scuola- inserimento lavorativo
- 3) socialità – affettività

Il Budget di Salute a sostegno del PEF presuppone, sul piano gestionale, l'introduzione di una flessibilità dei percorsi di intervento e attività messe in campo, attraverso verifiche periodiche degli obiettivi da parte delle équipes multidisciplinari e la famiglia che hanno sottoscritto il PEF, così come previsto al cap. 2 delle presenti indicazioni operative.

Il BdS si compone delle seguenti risorse:

- a) Risorse di cura messe a disposizione dall'ASL, (risorse umane, servizi gestiti da terzi);
- b) Risorse d'integrazione ed inclusione sociale messe a disposizione dai Servizi Sociali e dall'Ente Locale (vedi al punto 2.1, prestazioni del personale del servizio sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, misure di sostegno al reddito, pasti, sostegni economici, ecc.);
- c) Risorse della famiglia e del minore titolare del progetto, costituite da risorse economiche (beni e servizi) e relazionali (familiari, amicali);

d) Risorse messe a disposizione dal volontariato.

Dal punto di vista della dotazione finanziaria (socio sanitaria), ogni PEF (della durata minima di 6 mesi) potrà prevedere un budget di salute costruito sulla base dei tre consueti livelli d'intensità (bassa, media, alta) ¹⁶.

Sul territorio regionale piemontese saranno promosse e sostenute sperimentazioni locali sull'utilizzo della metodologia del Budget di salute finalizzate al sostegno del PEF.

Cap. 4 Caratteristiche e contenuti della segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile alla luce dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni processuali

Così come ribadito dalla LR 17/2022 ¹⁷ "al fine di veder garantita una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore", le relazioni dei servizi sociali devono espressamente comprendere tutti gli elementi di analisi e valutazione necessari, anche provenienti da altri soggetti che sono in contatto con il minore e la famiglia.

In via preliminare, si specifica che la segnalazione è una comunicazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari competenti finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore.

Tale segnalazione determina l'interessamento al caso da parte dell'Autorità Giudiziaria e implica l'avvio di una collaborazione: essa costituisce un momento fondamentale del percorso di sostegno e di tutela del minore.

Si richiama, inoltre, quanto previsto in materia dall'art. 9 della Legge 184/1983: "chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto" al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova.

Si ricorda che tali soggetti devono attivarsi direttamente senza necessariamente passare dai servizi.

L'eventuale violazione dell'obbligo per il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio può determinare responsabilità anche a livello penale.

¹⁶ Regione Sicilia " Linee guida per l'elaborazione e la gestione dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute (Art.24 L.R. 16.10.19, n.17)

¹⁷ Legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 "Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine", in proposito si vedano gli artt. 2, 7, 10.

Di recente, la riforma Cartabia¹⁸ ha esteso al processo civile il principio generale del diritto processuale che gli atti del giudice e delle parti rispettino i requisiti di chiarezza e sintesi richiesti, sin dal 2010, nel processo amministrativo.

In riferimento a quanto definito nella Riforma Cartabia, con particolare riferimento all' art. 473-*bis*. 27 c.p.c., quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi ad oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Risulta evidente che, nella stesura delle relazioni per le Autorità Giudiziarie, vi è la necessità di distinguere, da parte del professionista, quanto "osservato" rispetto a quanto "riferito", dovendo garantire il massimo rigore metodologico nelle indagini psicodiagnostiche, nelle quali risulta opportuno l'ausilio di test validati dalla letteratura scientifica.

Testualmente l'art. 121 c.p.c. in merito alla libertà di forme, dispone la necessità che "gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico."

Tutto ciò sulla base del principio ripreso da diversi livelli giurisprudenziali¹⁹ che:

- un testo chiaro si rende univocamente intelleggibile senza parti "oscuri";
- la sinteticità evita inutili ripetizioni e prolissità;
- nei principi di chiarezza e sinteticità si rinviene il principio di collaborazione tra le parti processuali e lo stesso principio della ragionevole durata del processo (art. 2, co. 2, c.p.a.), a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo, caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica.

Evidentemente, l'essenza della sinteticità, prescritta dall'art. 3, co. 2, c.p.a. non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola.

¹⁸ La legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava delega al Governo "per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", è stata attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 (c.d. "legge Cartabia").

¹⁹ Cfr. la Relazione Illustrativa del Ministero della Giustizia al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. Serie generale n. 245 del 19.10.2022 Suppl Straordinario n. 5) e la Relazione della Corte di Cassazione del 1 dicembre 2022

La segnalazione dei servizi dovrà quindi essere il più possibile circostanziata, argomentata, supportata da esemplificazioni e riferimenti concreti e dev'essere il risultato di un lavoro integrato tra i diversi professionisti coinvolti sulla situazione²⁰.

Occorre inoltre citare sempre la fonte delle notizie raccolte ed eventuali recapiti della persona dichiarante allo scopo di sostanziare i fatti.

Devono essere richiamati eventuali provvedimenti dall'autorità giudiziaria già assunti in passato nei confronti dello stesso minore o di altri minori dello stesso nucleo familiare.

La segnalazione dev'essere semplice, circostanziata e possibilmente a carattere multidisciplinare, deve dar conto della qualità e consistenza degli interventi attuati per il recupero delle capacità genitoriali e, contestualmente, del grado di collaborazione dimostrato da parte del nucleo familiare beneficiario di tali interventi. L'operatore segnala quando sussiste una situazione grave e/o urgente e quando gli interventi di sostegno e accompagnamento alla famiglia, dettagliatamente richiamati, non hanno sortito esiti sufficientemente tutelanti per i minori presenti nel nucleo.

E' importante che la segnalazione contenga, se possibile, già in questa fase, notizie circostanziate sui parenti che hanno mantenuto rapporti significativi con il minore.

La valutazione andrebbe anche estesa, più in generale, agli adulti che hanno un rapporto considerato significativo con il minore, che se ne occupano e svolgono nei suoi confronti una funzione vicariante quella genitoriale o hanno il minore in affidamento, ad esempio nel caso di affidamento del minore a parenti.

A tale proposito, considerato che spesso gli affidi a parenti non hanno di fatto un carattere di temporaneità, occorre che il servizio segnalante effettui una valutazione anche sulla prevedibile "tenuta nel tempo" (o meno) e sulle capacità educative ed affettive di questi parenti, per supportare il proprio giudizio sulla congruità o meno, sul piano dell'assistenza morale e materiale al minore, di una soluzione in termini di affidamento parentale più o meno prolungato nel tempo (sia che esso sia già in atto sia che appaia eventualmente praticabile, se è già emersa l'esistenza e la disponibilità di prossimi congiunti) e, comunque, per far pervenire all'Autorità Giudiziaria minorile il maggior numero di elementi utili per le determinazioni di competenza di essa.

Più in generale, per quanto riguarda l'accertamento delle disponibilità dei parenti del minore, occorre tenere presente che i servizi - già in sede di segnalazione - qualora le informazioni relative siano già disponibili, sono tenuti a darne conto (specificando anche i termini concreti di essa: all'affidamento, per quanto tempo ed a quali condizioni; o all' "appoggio esterno" a chi - coppia genitoriale o singolo genitore - dovrebbe continuare a farsi carico del minore, ecc.); salvaguardando, in ogni caso, il principio della tempestività della segnalazione, visto che si parla di segnalazione di uno "stato di abbandono".

²⁰ Art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). – Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

La relazione deve essere anche esplicita nelle conclusioni: nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il servizio segnalante esprime le proprie valutazioni e può formulare un progetto di intervento.

In attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali²¹ "sono definite, a livello regionale, modalità e contenuti fondamentali delle comunicazioni inerenti" ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il bambino e la sua famiglia, nonché delle relazioni periodiche che i servizi sono tenuti ad inviare all'Autorità Giudiziaria").

A completamento di quanto sinora descritto, al punto d) dell'appendice delle presenti indicazioni operative, viene presentata la traccia per la segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che può essere utilizzata anche per le relazioni sociali in risposta a richieste di indagine e/o aggiornamenti sulla situazione.

Cap. 5 Proposte formative

La formazione continua degli operatori sociali e sanitari rappresenta una leva strategica per sostenere il miglioramento dell'assistenza sociale e sanitaria ai cittadini e per sostenere la qualità e l'efficacia degli interventi di presa in carico e dei percorsi di accompagnamento che prevedano il coinvolgimento fattivo delle famiglie, in coerenza con quanto affermato dalle Linee di indirizzo nazionali²².

L'obiettivo primario è quello di favorire il processo continuo di formazione e la riflessività interprofessionale, promuovendo il costante allineamento delle competenze e conoscenze dei professionisti con le trasformazioni determinate dall'evoluzione dei bisogni di salute e di benessere nel senso più ampio del termine, dalla richiesta di maggiori e qualificate conoscenze scientifiche e tecnologiche e dall'evoluzione dei modelli organizzativi dei servizi in un quadro ampio di incontro e confronto su progettazione, attuazione e valutazione di attività ed interventi a favore dei minori e delle loro famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità.

Per accompagnare l'attuazione delle presenti indicazioni operative, la Regione Piemonte si impegna a promuovere ed organizzare attività di informazione destinate agli Operatori dei Servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali, propedeutiche a sostenere/ rafforzare l'avvio - inizialmente anche sperimentale - di esperienze socio-sanitarie integrate locali di reale utilizzo degli strumenti del Budget di salute e del PEF - di cui alle presenti indicazioni operative, all'interno dei percorsi di accompagnamento in favore di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità, così da favorire una progressiva acquisizione/padronanza di tali strumenti nel patrimonio di competenza professionale degli operatori dei servizi.

Obiettivi principali delle attività formative saranno i seguenti:

²¹ Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" – cap. 228 "Autorità Giudiziaria"- indicazione operativa 3 pagg. 39-40, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017

²² Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" – Raccomandazione 222.3" Accompagnare l'implementazione della regolazione regionale con adeguate iniziative di informazione e formazione", pag. 30, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017

- diffondere la conoscenza del provvedimento regionale nelle sue finalità e negli strumenti metodologici introdotti, in particolare circa lo strumento del Budget di Salute e del Progetto Educativo familiare;
- assicurare un'omogenea interpretazione ed applicazione su tutto il territorio regionale alla luce dei principi e dei contenuti della normativa nazionale e regionale;
- rafforzare ulteriormente le modalità di collaborazione già attive tra i diversi Servizi e tra i Servizi e le Autorità Giudiziarie per la tutela dei minori.

Le attività formative saranno programmate e realizzate, anche di concerto con gli Ordini professionali regionali di rappresentanza degli operatori dei Servizi, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari nei Programmi nazionali ECM, nel Piano sanitario nazionale e regionale, anche ai fini della predisposizione del piano di formazione annuale da parte delle Aziende sanitarie piemontesi per gli operatori sanitari.

SCHEMA TIPO PEF

PROGETTO EDUCATIVO FAMILIARE NUCLEO _____

ANAGRAFICA

MINORE BENEFICIARIO* (duplicare la tabella per ogni minore inserito nel nucleo)

NOME E COGNOME DEL MINORE	
SESSO	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
CITTADINANZA	
DATA DI ARRIVO IN ITALIA (DA COMPILARE SE NATO/A ALL'ESTERO)	
IL BAMBINO VIVE A..... CON ...(ENTRAMBI I GENITORI, SOLO MADRE, SOLO PADRE, ECC...)	
TUTELA ESERCITATA DA	
EVENTUALE DISABILITÀ	
ESPERIENZE ATTUALI O PREGRESSE DI COLLOCAMENTO FUORI DALLA FAMIGLIA/AFFIDO	

NUCLEO FAMILIARE

COGNOME NUCLEO	RESIDENZA	Lingua parlata nel nucleo	NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO NUMERO BAMBINI NEL NUCLEO	NUMERO BAMBINI NEL NUCLEO

ANAGRAFE COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE E PARENTI ENTRO IL IV GRADO

COGNOME E NOME	RELAZIONE CON IL MINORE	LUOGO E DATA DI NASCITA CITTADINA NZA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO	SITUAZIONE OCCUPAZIONALE	CONDIZIONE PROFESSIONALE	TELEFONO

ALTRE PERSONE DI RIFERIMENTO CHE SI PRENDONO CURA DEL MINORE

COGNOME E NOME	RELAZIONE CON IL MINORE	LUOGO E DATA DI NASCITA CITTADINANZA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO	SITUAZIONE OCCUPAZIONALE	CONDIZIONE PROFESSIONALE	TELEFONO

SERVIZI / INTERVENTI / SOSTEGNI ATTIVI (in RPMonline) – prima dell’avvio del percorso

Area	Interventi	Contrassegnare SI/NO
Area psicologica:	Neuropsichiatria infantile Psichiatria Psicologia Ser.d	
Sostegno al bambino:	Asili nido e/o servizi integrativi prima infanzia Centri diurni Sostegno socio-educativo a scuola Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	
Area economica:	Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria Interventi afferenti alle politiche del lavoro Mensa sociale e altri servizi di pronto intervento sociale Sostegni a domicilio (distribuzione pasti e/o lavanderia) Sostegno economico (assegni, bonus...) Supporto per il reperimento di alloggi Trasporto sociale	
Sostegno ai genitori:	Centri di ascolto Centri per le famiglie Consultorio familiare Gruppi di genitori e altri interventi di sostegno alla genitorialità Mediazione familiare Vicinanza solidale e/o attivazione di reti informali	
Inclusione sociale:	Interventi per l’integrazione sociale (corsi di lingua italiana, attività ricreative, ecc) Mediazione culturale	
Collocamenti:	Affido familiare diurno e/o residenziale Inserimento diurno in strutture semiresidenziali o residenziali Comunità madre-bambino	

	Comunità residenziale Housing sociale	
Altro:		

SERVIZI E OPERATORI COINVOLTI NEL PEF

	Specificare nome cognome e ruolo
Servizio Sociale e Assistente So- ciale	
NPI	
Servizio di Psicologia	
Educatore professionale	
Altri servizi specialistici e/o operatori	
Pediatra, medico di medicina generale	
Scuola, altri enti/organismi coinvolti e figure significative per la famiglia (specificare nella colonna a fianco l’ente/l’organi- simo di appartenenza, se pre- sente)	

ASSESSMENT O ANALISI DELLA SITUAZIONE

Relazioni familiari, Situazione abitativa e socio-economica (lavoro, scuola, tempo libero, invalidità, pensione, ecc.) Salute, Reti formali e informali, presenza di animale da compagnia. Informazioni rilevanti sulla storia del bambino Storia del nucleo e dei componenti e delle altre persone che si prendono cura del minore

ELEMENTI DI VULNERABILITÀ

Area	Tipologia	Contrassegnare SI/NO
Status economico:	Abitazione Condizione economica/lavorativa Povertà	
Vulnerabilità sociali:	Bassa scolarizzazione delle figure genitoriali Isolamento/emarginazione sociale Migrazione Presa in carico transgenerazionale Quartiere/zona di abitazione degradato/a	

Relazioni familiari:	Assenza di una o entrambe le figure genitoriali Conflittualità di coppia Famiglia ricomposta Esperienza/e di collocamento esterno alla famiglia Adozione difficile	
Trascuratezza:	Comportamenti devianti/a rischio Detenzione Incuria e negligenza	
Violenza, abuso:	Abuso e/o sospetto Maltrattamento fisico Maltrattamento psicologico Violenza assistita	
Evento traumatico e/o stressante	(SPECIFICARE)	

FATTORI CONSIDERATI	AREA	VALUTAZIONE (da 1 a 6 - 1 poco presenti – 6 molto presenti)
Fattori di rischio:	Ambiente Famiglia Minore	
Fattori di protezione:	Ambiente Famiglia Minore	

VALUTAZIONE PSICOLOGICA/VULNERABILITÀ DELLE FIGURE GENITORIALI
(lieve-medio-alto, cfr. par. 1.7 del cap. 1 delle indicazioni)

Dipendenze Disabilità Disagio psicologico Patologia psichiatrica

VALUTAZIONE PSICOLOGICA/VULNERABILITÀ DEL MINORE
(indicare eventuale presenza di Diagnosi ICD 10)

Dispersione scolastica Disabilità Disagio psicologico Disagio neuropsichiatrico

EVENTUALI PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(indicare Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, estremi e data del provvedimento)

ANALISI DELLA SITUAZIONE

Nella valutazione/assessment delle tre aree che seguono (minore, famiglia, ambiente), utilizzare la seguente Scala Likert da 1 a 6 dove:

- 1 evidente preoccupazione
- 2 moderata preoccupazione
- 3 leggera preoccupazione
- 4 leggero punto di forza
- 5 moderato punto di forza
- 6 evidente punto di forza

IL MINORE * (duplicare la tabella per ogni minore inserito nel nucleo)		
		
DI COSA HO BISOGNO PER CRESCERE 1. Salute e crescita (Stare bene) 2. Emozioni, pensieri, comunicazione e comportamenti (Riconoscere come mi sento, comunicarlo...) 3. Identità e autostima (Sapere chi sono, scoprire i miei punti di forza e i miei sogni) 4. Autonomia (Imparare a fare da solo) 5. Relazioni familiari e sociali (Voler bene e stare con gli altri) 6. Apprendimento (Imparare a scuola e nella vita) 7. Gioco e tempo libero (Giocare e avere tempo libero) I punti di forza, aree di miglioramento e i bisogni sono da replicare per ognuna delle sub-dimensioni indicate sopra		
	Punti di forza/risorse (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Aree di miglioramento (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Bisogni (descrizione qualitativa in sintesi)	

LA FAMIGLIA		
		
CHI SI PRENDE CURA DEL MINORE 1. Cura di base, sicurezza e protezione (Sentirmi sicuro, protetto e accudito) 2. Calore, affetto e stabilità emotiva (Sentirmi amato, stare tranquillo ed essere consolato) 3. Guida, regole e valori (Essere aiutato a comprendere il senso delle regole) 4. Divertimento, stimoli e incoraggiamento (Giocare insieme, divertirci, imparare e essere incoraggiato) 5. Auto realizzazione delle figure genitoriali (Che stia bene e sappia prendersi cura di sé) I punti di forza, aree di miglioramento e i bisogni sono da replicare per ognuna delle sub-dimensioni indicate sopra		
	Punti di forza/risorse (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Aree di miglioramento (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Bisogni (descrizione qualitativa in sintesi)	

L'AMBIENTE		
		
NEI LUOGHI IN CUI VIVE 1. Relazioni e sostegno sociale (Avere buoni rapporti e sentirsi sostenuti da parenti e amici) 2. Partecipazione e inclusione nella vita della comunità (Vivere con la mia famiglia relazioni positive) 3. Lavoro e condizione economica (Che la mia famiglia abbia un lavoro e il necessario per vivere bene) 4. Abitazione (Abitare in una casa comoda e sicura) 5. Rapporto con la scuola (Che i miei genitori e i miei insegnanti ed educatori si parlino e collaborino) I punti di forza, aree di miglioramento e i bisogni sono da replicare per ognuna delle sub-dimensioni indicate sopra		
	Punti di forza/risorse (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Aree di miglioramento (descrizione qualitativa in sintesi)	
	Bisogni (descrizione qualitativa in sintesi)	

PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI

MICRO-PROGETTAZIONE con tecnica SMART (semplice, misurabile, raggiungibile, temporalizzata), legata ai bisogni/risorse individuati precedentemente
si ripete per ogni subdimensione su cui è presente un assessment nella parte precedente e per ogni obiettivo definito e concordato

	1) Obiettivo (da definire in riferimento ai bisogni individuati nelle tre dimensioni dell’assessment: minore, famiglia, ambiente) Data inserimento Risultati attesi (obiettivi concreti e misurabili) Azioni Responsabilità (specificare da parte di chi) Entro la data Progresso e commenti Risultato (Raggiunto, Raggiunto in parte, Non raggiunto)
	2) Ripetere per ciascun obiettivo
	3)
	4)
	5)
	...

QUADRO CONCORDATO DELLE RISORSE

RISORSE FAMILIARI DA CHI	DESCRIZIONE RISORSA

RISORSE AMBIENTE/VICINATO DA CHI	DESCRIZIONE RISORSA

RISORSE DEI SERVIZI DA CHI	DESCRIZIONE RISORSA

DISPOSITIVI DI INTERVENTO

Tipologia	Contrassegnare SI/NO
Servizio di educativa domiciliare e territoriale	
Gruppi con genitori	
Gruppi con bambini	
Partenariato scuola/nido-famiglie-servizi	
Vicinanza solidale	
Sostegno economico	
Centro diurno	
Intervento psicologico/neuropsichiatrico/altro	
Attività ricreative	
Altro	

MONITORAGGIO E TEMPI DI VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO FAMILIARE

Al mese: periodo di osservazione e restituzione reciproca	SI	NO
Dopo 3 mesi di attività momento di restituzione reciproca	SI	NO
Dopo 6 mesi conclusione o riprogettazione del PEF	SI	NO

DATA AVVIO DEL PEF (T0)

FIRME

Padre	
Madre	
Minore (duplicare la riga per tutti i minori del nucleo)	
Assistente sociale	
Psicologo	
NPI	
Educatore professionale	
Servizi specialistici	
Operatore socio-sanitario	
Scuola, altri enti/organismi coinvolti e figure significative per la famiglia	

DATE AGGIORNAMENTI DEL PEF

_____	Firma operatore di riferimento	_____
_____	Firma operatore di riferimento	_____
_____	Firma operatore di riferimento	_____
_____	Firma operatore di riferimento	_____

DATA CONCLUSIONE PEF (T2)		FIRME
	Padre	
	Madre	
Minore (duplicare la riga per tutti i minori del nucleo)		
	Assistente sociale	
	Psicologo	
	NPI	
	Educatore professionale	
	Servizi specialistici	
	Operatore socio sanitario	
Scuola, altri enti/organismi coinvolti e figure significative per la famiglia		

Strumenti e test di valutazione psicologica sulle competenze genitoriali

- PDI-R – PARENT DEVELOPMENTAL INTERVIEW- REVISED (SLADE, 2004)
- AAI – ADULT ATTACHMENT INTERVIEW (George et al., 1984)
- PSI – Parenting Stress Index Manuale: Abidin, R. R. (2012). Parenting Stress Index, Fourth Edition: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Adattamento italiano (a cura di) Guarino, A., Laghi, F., Serantoni, G., Di Blasio, P., Camisasca, E., Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4), Giunti O.S., Firenze, 2016
- SIPA – Stress Index for Parents of Adolescent Manuale: Sheras, P. L., Abidin, R. R. & Konold, T. R. (1998). *SIPA: Stress Index for Parents of Adolescents Professional Manual*. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources. Adattamento italiano (a cura di) di Guarino A., Laghi F. & Serantoni G. *Stress Index for Parents of Adolescents Manuale Seconda Edizione*, Giunti O.S, Firenze, 2013.
- PPT – Parent Preference Test Manuale: West, F. (2003), *Parent Preference Test (PPT)*, Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag. Adattamento italiano (a cura di) Baiocco R., Laghi F., D'Alessio M. *PPT, Parents Preference Test*, Giunti OS, Firenze, 2011
- CUIDA - Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori Adattamento italiano (a cura di) Giannini, M., Rusignolo, I., Berretti, F., Cuida Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori - Seconda Edizione, Giunti O.S., Firenze, 2010
- CRS Co-parenting Relationship Scale per la valutazione adattamento di coppia, Cogenitorialità, Adattamento dei figli Feinberg et al., 2012, validazione italiana di Camisasca et al. in press
- LTP - Il Lausanne Trilogue Play L'LTP è uno strumento di videoregistrazione che permette di osservare le dinamiche interattive triadiche che si sviluppano all'interno della famiglia, valutando le capacità relazionali, le risorse ed i limiti delle abilità interattive che i partecipanti dimostrano impegnandosi in un'attività semi-strutturata di gioco (4 configurazioni). (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999)
- Batteria SAFA (Scale psichiatriche di autosomministrazione per fanciulli e adolescenti)- Carlo Cianchetti, Giuseppina Sannio Fancello – Giunti Psychometrics
- SAT - Separation Anxiety Test - versione italiana 2001 di Grazia Attili
- G.A.S. Goal attainment scaling- Kiresuk, T. J., & Sherman, R. E. (1968). Goal attainment scaling: A general method for evaluating comprehensive community mental health programs. *Community Mental Health Journal*, 4, 443-453. Kiresuk, T. J., Smith, A., & Cardillo, J. E. (1994). Goal attainment scaling: Applications, theory, and measurement. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. McDougall, J., & King, G. (2007). GOAL ATTAINMENT SCALING: Description, Utility, and Applications in Pediatric Therapy Services. London, Ontario: Thames Valley Children's Center. Harnett, P.H. (2007) 'A procedure for assessing parents' capacity for change in child protection cases' *Children and Youth Services Review* 29, 9, 1179–118
Descrizione dello strumento: https://southwark.proceduresonline.com/pdfs/parent_assess.pdf

GRIGLIA DI ANALISI DELLE INFORMAZIONI a cura del Servizio Sociale

Ricordando che l'individuazione di criteri e indicatori è un mezzo e non uno scopo, la raccolta di queste informazioni permette di identificare su quali aree di pregiudizio si orientano le preoccupazioni per i minori, mettendo in connessione le due dimensioni: una relativa alla gravità del danno/disagio di cui soffre il minore e l'altra relativa al grado di riconoscimento e disponibilità dei genitori a trattare il tema delle loro responsabilità.

INDICATORI AREE	FATTORI DI RISCHIO	FATTORI PROTETTIVI	SEGNALI DI MALESSERE/ MALTRATTAMENTO	SEGNALI DI BENESSERE
Contesto sociale (elementi utili nella valutazione dei fattori di rischio e di protezione Rif. Capitolo 1 sub. 1.4)	Isolamento della situazione abitativa, Assenza e/o lavoro precario di uno o più componenti. Eccessiva dipendenza dai servizi Utilizzo dei <i>social</i> senza controllo da parte degli adulti	Presenza di rete sociale, lavoro stabile, casa adeguata, reddito sufficiente. Presenza di progetti di prevenzione rispetto all'uso dei <i>social</i> in ambito scolastico.	Relazioni conflittuali nel contesto, Mancata frequenza scolastica, Frequentazioni inadeguate Ritiro sociale e scolastico	Buon inserimento a scuola, relazioni amicali soddisfacenti

INDICATORI AREE	FATTORI DI RISCHIO	FATTORI PROTETTIVI	SEGNALI DI MALESSERE/ MALTRATTAMENTO	SEGNALI DI BENESSERE
Come sta il bambino/adolescente storia del bambino, come stanno sorelle e fratelli (elementi utili nella valutazione delle caratteristiche individuali del minore, dei fattori di rischio e di protezione, della capacità di cambiamento e della valutazione della gravità Rif. Capitolo 1 sub. 1.1, 1.4, 1.6, 1.7)	Stato di salute precario, inserimento scolastico problematico, irregolarità dei ritmi di vita, trascuratezza generale del bambino, assenza di presa in carico sanitaria.	Buono stato di salute, buon inserimento scolastico, regolarità nei ritmi di vita, cura nella persona, presa in carico sanitaria, utilizzo di diversi servizi per l'infanzia (inserimento in attività sportive e/o ricreative).	Segni fisici: contusioni, lesioni, cicatrici, anche autoinflitti, vestiti inadeguati, scarsa igiene, distorsione delle abitudini alimentari- denutrizione, ipernutrizione-disturbi organici non adeguatamente curati dai genitori, rallentamento nella crescita, ingestione di sostanze tossiche, tentativi anticonservativi, abuso di alcool o sostanze stupefacenti. Segnali emotivi: tristezza, mancanza di fiducia in sé e nell'altro, stanchezza cronica, attenzione labile e scostante, stato di ansia da eccessiva responsabilità, bisogno di contatto corporeo, contenimento, difficoltà di relazione. Segni comportamentali: Prolungate assenze e/o frequenza scolastica discontinua, scarso rendimento scolastico, difficoltà di apprendimento, iperattività e disturbo dell'attenzione, infortuni domestici frequenti, ritardo del linguaggio e/o psicomotorio, astenia, stanchezza, svogliatezza, ricerca di attenzioni, cibo o oggetti, atteggiamento incongruo nelle relazioni affettive, alternanza di	Sviluppo psicofisico adeguato all'età. Fiducia in sé e nell'altro. Segni comportamentali: frequenza scolastica, rendimento scolastico positivo, interesse per le attività, buone capacità relazionali. Partecipazione ad attività ludico sportive, culturali.

			comportamenti contrapposti, ritiro dalle relazioni, scarso interesse alle attività. Agiti violenti, di aggressività anche in gruppo condivisi online, utilizzo di piattaforme online vietate ai minori di 18 anni finalizzate ad abusi sessuali, forme di sfruttamento Atti di bullismo e cyberbullismo agiti o subiti.	
INDICATORI AREE	FATTORI DI RISCHIO	FATTORI PROTETTIVI	SEGNALI DI MALESSERE/ MALTRATTAMENTO	SEGNALI DI BENESSERE
Rapporti tra genitori e bambino e gli altri fratelli/sorelle, rapporti genitori/nonni/nipoti (elementi utili nella valutazione delle competenze genitoriali e	Difficoltà nell'assunzione e nella gestione della responsabilità come genitore, anche rispetto all'utilizzo dei <i>social</i> . Fragilità nell'individuare i bisogni del bambino e prevenirlo dai pericoli Differenze valoriali e/o culturali tra partner Dinamiche familiari complesse, disturbate, aggressive patologiche Percezioni e aspettative distorte del genitore nei confronti del minore e degli altri figli. Omissioni nella cura dei figli.	Stili educativi e concezioni condivise sulle modalità di allevamento e educazione dei figli Articolazione dei ruoli dei genitori nell'accudimento dei bambini in termini di impegno quotidiano Rete di supporti obiettivi e concreti provenienti dalle famiglie estese e/o amici Positiva qualità della vita di coppia e del clima familiare Capacità ad affrontare le novità, le tensioni, i problemi Consapevolezza dei bisogni dei figli in relazione alla propria età	Rapporto tra genitori e nonni caratterizzato da asprezze o incomprensioni Critica costante della nonna sull'operato della mamma anche in presenza dei nipoti Conflitto di coppia caratterizzato da disistima, disprezzo ed emarginazione reciproca Potere e sopraffazione di un partner sull'altro Interazioni distaccate, coercitive, trascuranti Ambiente familiare caratterizzato da mancanza di prevedibilità e caoticità Rifiuto del bisogno d'affetto del bambino, ridicolizzazione della sua richiesta d'aiuto Scarse conoscenze e disinteresse	Capacità di giudicare e raccontare gli eventi passati e la relazione con i propri genitori Riconoscimento nel partner di competenze genitoriali Genitori o parenti che riescono a tutelare i bambini in difficoltà operando la difficile scelta di segnalare un congiunto o un partner Presenza di persone che svolgono un ruolo di supporto Buona autonomia. Conoscenza della rete amicale dei figli

capacità di risposta ai bisogni evolutivi fase specifici, dei fattori di rischio e di protezione, dell'esercizio della bigenitorialità, della capacità di cambiamento e della valutazione della gravità Rif. Capitolo 1 sub. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7)	Oggettive difficoltà organizzative nella cura e nell'investimento affettivo sui figli. Relazioni qualitativamente carenti con le famiglie d'origine. Carenza di riferimenti affettivi e di supporto per sé e nella cura dei figli. Stile educativo vulnerabile, caratterizzato da difficoltà nel mostrare l'affetto e nella corretta gestione delle emozioni. Difficoltà ad attivare comportamenti protettivi da pericoli fisici, ambientali e psicologici.	Propensione a sentirsi parte di un nucleo con obiettivi comuni. Assunzione di responsabilità anche rispetto all'utilizzo dei <i>social</i>/cellulare	per lo sviluppo del figlio, Incompetenza nel riconoscere il significato del pianto e dell'umore. Non conoscere cosa il figlio fa a scuola, quali amici frequenta. Relazioni difficili o caratterizzate da indifferenza o da disparità di trattamento. Eccessiva gelosia fra fratelli. Eccessiva dipendenza tra figli e genitori. Agiti violenti intrafamiliari genitori e figli	
Storia individuale dei genitori e della coppia, famiglia nucleare e famiglia allargata (elementi utili nella valutazione delle caratteristiche individuali dei genitori, dei fattori di rischio e di protezione, dell'esercizio della bigenitorialità, della capacità di cambiamento e della valutazione della gravità Rif. Capitolo 1 sub. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7)	Carenza di relazioni interpersonali, famiglie monoparentali, esperienza di rifiuto, violenza e abuso in infanzia, psicopatologia o devianza sociale, gravidanze non desiderate, relazioni difficili e conflittuali con la propria famiglia di origine.	Difficoltà ad assumersi responsabilità, desiderio di migliorare e cambiare, rielaborazione della violenza subita nell'infanzia, autonomia personale, relazione soddisfacente con almeno uno dei componenti della famiglia, capacità di gestire i conflitti, sentimenti di inadeguatezza per la dipendenza dai servizi.	Dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcool, malattie psichiatriche, disinteresse per lo sviluppo del bambino, impulsività e perdita di controllo, conflitti tra la coppia e/o con la famiglia allargata, violenza domestica.	Relazioni chiare e trasparenti nella coppia e con la famiglia, rete di supporto positiva, disponibilità al confronto, progetto di vita soddisfacente, facile temperamento dei bambini.

INDICATORI AREE	FATTORI DI RISCHIO	FATTORI PROTETTIVI	SEGNALI DI MALESSERE/ MALTRATTAMENTO	SEGNALI DI BENESSERE
Relazione Famiglia/Servizi 1- (elementi utili nella valutazione delle competenze genitoriali e capacità di risposta ai bisogni evolutivi fase specifici, dei fattori di rischio e di protezione, della capacità di cambiamento Rif. Capitolo 1 sub. 1.3, 1.4, 1.6)	Difficile collaborazione con i servizi (eccessiva delega agli stessi oppure comportamenti evitanti). Fragilità nell'individuazione delle proprie difficoltà, con la tendenza di cercare sempre all'esterno le cause della situazione di vulnerabilità. Difficoltà nella elaborazione degli avvenimenti. Fatica nell'assunzione di responsabilità. Difficoltà ad utilizzare gli aiuti concreti forniti dai servizi. Difficoltà nel rispettare gli impegni assunti in fase progettuale.	Comprovate esperienze positive Precedenti capacità di utilizzare gli aiuti forniti Condivisione del progetto con impegni ed assunzioni di responsabilità Mantenimento nel tempo di rapporti significativi con i servizi Capacità di riconoscimento dei problemi presenti Capacità di elaborazione degli avvenimenti Capacità di assunzione di responsabilità con gli operatori dei servizi Capacità di rapportarsi all'A.G. (riconoscimento della stessa come interlocutore istituzionale in merito alle questioni che riguardano i propri figli).	Quantità e durata nel tempo di interventi assistenziali/educativi. Non rispetto degli appuntamenti fissati e/o di quanto previsto nei progetti. Plurimi cambiamenti di servizio /residenza richiesta ripetuta di cambio di operatori Numero di servizi conosciuti nel corso degli anni. Numero di progetti falliti o con risultati negativi. Richieste di aiuto non pertinenti rispetto alla situazione. Adesione solo formale al progetto ed agli interventi proposti. Non accettazione di interventi diagnostici e terapeutici (per coppia, singoli genitori, figli) Messa in atto di meccanismi di difesa dai servizi e negazione di fatti concreti.	Impegni rispettati come previsto nel progetto condiviso (numero di compiti portati a termine nei tempi previsti) Richieste pertinenti e tempestive di aiuto ai servizi Utilizzo congruo degli aiuti forniti Accettazione di interventi diagnostici e terapeutici (per coppia, singoli genitori, figli) Accettazione delle prescrizioni disposte dall'A.G. con conseguimento dei risultati nei tempi stabiliti.

INDICATORI AREE				
	FATTORI DI RISCHIO	FATTORI PROTETTIVI	SEGNALI DI MALESSERE/ MALTRATTAMENTO	SEGNALI DI BENESSERE
Relazione famiglia/ Servizi - 2	Comprovate esperienze negative precedenti: durata degli aiuti, problemi nel corso degli anni (fattore temporale) e ripetitività delle problematiche (fattore frequenza): “coazione a ripetere”. Fragilità nel rapporto con l’A.G. (mancato riconoscimento dell’A.G. come interlocutore istituzionale, vissuto persecutorio, ...).		Utilizzo dei minori per ottenere servizi / prestazioni. Ripetitività di comportamenti. Minimizzazione dei problemi specifici rilevati dai servizi. Ripetuti provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. Non accettazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.	

Traccia per la segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

FRONTESPIZIO

Servizio e operatore segnalanti

Eventuali altri destinatari della segnalazione¹

Dati relativi al minore

- nome e cognome
- genere: Maschio o Femmina
- Luogo e data di nascita
- Residenza/dimora abituale
- Cittadinanza
- Codice Fiscale

RELAZIONE

Dati relativi alla famiglia

a) Genitori

- nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- luogo e residenza/dimora abituale del/i genitore/i
- eventuali altri figli oltre a quello segnalato
- eventuali altre segnalazioni pregresse e fascicoli esistenti presso TM/eventuale sospensione responsabilità genitoriale; eventuale pendenza di procedimento di separazione o divorzio davanti a Tribunale Ordinario o precedenti definiti se noti
- Storia individuale e storia di coppia (informazioni di cui si dispone e/o che è stato possibile raccogliere)
- inserire codici fiscali di tutto il nucleo
- indicare codici della Procura della Repubblica c/o il TM

Evidenziare le problematiche a livello genitoriale e il livello di consapevolezza rispetto a tali difficoltà

b) famiglia allargata

- Padre, madre, fratelli, sorelle, ed altri parenti conviventi (zii, nonni...)
- altri componenti familiari non conviventi, persone significative, non parenti e anche non conviventi (specificare in quali rapporti siano con il minore e le capacità di sopperire alle carenze dei genitori)
- Situazione lavorativa e socio economica abitativa
- situazione sanitaria (eventuale presa in carico SerD e/o CSM)
- grado di significatività del rapporto (cadenza e rilevanza della frequentazione, conoscenza per altri casi o precedenti ecc.) e dell'eventuale attivazione rispetto al/i minore/i

¹ Si chiarisce che la segnalazione va indirizzata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario solo nei casi in cui si profilino ipotesi di reato a carico di adulti e non necessariamente negli stessi termini di cui alla segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile, tenendosi conto della diverse finalità dei due invii. Quanto al Tribunale Civile, la segnalazione ad esso è necessaria ove risulti pendente causa di separazione/divorzio tra i genitori del minore, ovvero sia aperta, presso l'ufficio del Giudice Tutelare, tutela relativa al minore in questione.

per ognuna delle persone indicate specificare:

- dati anagrafici compreso codice fiscale , grado di parentela con il minore
- se straniero permesso di soggiorno
- se deceduto data e motivo del decesso
- eventuali pendenze penali note

STORIA E INFORMAZIONI SUL MINORE

Situazione del bambino e della sua famiglia

(indicare le fonti)

L'obiettivo è quello di mettere l'Autorità Giudiziaria nelle condizioni di assumere nel più breve tempo possibile la decisione più idonea nell'esclusivo interesse del minore.

Storia del minore

- situazione familiare socio economica, affettiva e relazionale in cui il bambino è nato e cresciuto
- situazione scolastica

Dati anamnestici relativi alla storia del minore

con particolare attenzione allo stato di salute, alla quotidianità all'interno della famiglia (ritmi di vita)

- presenza di eventuali conflitti/violenze familiari
- inserimento scolastico (eventuale affiancamento insegnante di sostegno, frequenza)
- frequenza di eventuali altri servizi per infanzia
- Stato emotivo, comportamento;
- Eventuali pregressi interventi e grado di collaborazione rinvenuta nei genitori e familiari

Attuale collocazione del minore

- rispetto all'attuale collocazione, in caso di affidamento, indicare dati anagrafici degli affidatari (nome, cognome e indirizzo e recapiti con codice fiscale; se comunità indicazioni precise su ubicazione, a meno che tali dati non debbano essere tenuti riservati)
- specificare eventuali precedenti collocazioni extrafamiliari (affido eterofamiliare, inserimento in comunità madre bambino, affido a parenti), motivazione ed esito;
- enucleare i fattori di rischio e i segnali di malessere arrivando a definire lo stato di pregiudizio in cui versa il minore.
- Eventuale disponibilità di parenti, con precisa indicazione dei tempi e dei modi nei quali potrebbe attuarsi eventuale collocazione presso di loro

RELAZIONE CON I SERVIZI

- precisare la metodologia di riferimento e gli strumenti utilizzati (triangolo "il Mondo del Bambino" , Kit genitorialità, PEF se già definito, ecc.)

SINTESI DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA

- indicare i componenti dell'equipe multidisciplinare ed eventuali altri servizi e/o agenzie coinvolte istituzionali e non)
- indicare le azioni realizzate per conoscere la famiglia, condividere le informazioni preoccupanti, la progettazione condivisa con la famiglia evidenziando il livello e la modalità di partecipazione/collaborazione raggiunto dalla famiglia ed il raggiungimento degli obiettivi definiti, gli interventi effettivamente messi in atto per realizzare gli obiettivi ed il loro esito
- Motivo della segnalazione (descrizione dell'eventuale episodio acuto o delle ragioni complessive per cui si segnala).

VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

- diagnosi sociale e/o psicologica o prima valutazione delle condizioni di rischio in cui versa il minore
- evidenziare gli elementi di preoccupazione, i fattori di rischio e soffermarsi sulle potenzialità e sui fattori positivi di protezione
- proposta progettuale PEF (specificare se è necessario il coinvolgimento di altri servizi specialistici)
- chiara indicazione sulla disponibilità o meno all'accettazione delle proposte, e alla rilevanza e sufficienza degli interventi, possibilmente evidenziando un termine preciso entro il quale fare la verifica

Orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di stato di adottabilità.

1. Il Concetto di stato di abbandono in generale. Si tratta di un concetto complesso, il cui nucleo essenziale è rappresentato da una carenza di cure e assistenza non transitoria e di livello tale da compromettere uno sviluppo normale del minore. Fondamentale che i presupposti per l'adottabilità siano attuali, che sia provata l'incidenza concreta degli stessi e che sia stato analizzato il grado di superamento delle suddette condizioni (Rif. Capitolo 1 sub. 1.8).

Cassazione civile sez. un., 17/11/2021, n. 35110

5.3.1. Sul piano normativo, invero, le disposizioni della [L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8](#), esprimono l'esigenza che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di "fatti gravi", indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere "specificamente dimostrati in concreto", senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su "precisi elementi fattuali", idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi ([Cass. 14/04/2016, n. 7391](#)).

5.3.2. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, quindi, nelle sole ipotesi nelle quali entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore ([Cass., 28/03/2002, n. 4503](#); [Cass., 28/04/2008, n. 10809](#); [Cass., 21/06/2018, n. 16357](#); [Cass., 23/04/2019, n. 11171](#)). Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è - per vero - espressamente tutelato dalla [L. n. 184 del 1983, art. 1](#). Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o

disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità ([Cass., 27/09/2017, n. 22589](#); [Cass., 26/03/2015, n. 6137](#)).

5.3.3. La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso. L'[art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea](#) ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". Del pari, l'art. 8 della [CEDU](#) ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". Ed, al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile "certi" in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia; Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).

5.3.4. Nella prospettiva della conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, si pone altresì quel recente indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell'art. 8 [CEDU](#), art. [30 Cost.](#), [L. n. 184 del 1983, art. 1](#), e [art. 315 bis c.c.](#), comma 2, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui alla [L. n. 184 del 1983, art. 44](#), lett. d), può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. "adozione mite", idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine ([Cass., 25/01/2021, n. 1476](#); [Cass., 13/02/2020, n. 3643](#)).

5.3.5. Ed inoltre, nella medesima prospettiva si inseriscono quelle pronunce che affermano il medesimo principio, della non disgregazione della famiglia di origine, anche in tema di immigrazione, ribadendo la sussistenza di un diritto all'unità familiare, secondo la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla [L. n. 176 del 1991](#), e richiamata dal [D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28](#)), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Tale disposizione prescrive, altresì, che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai propri genitori biologici ([Cass., 21/10/2019, n. 26831](#); [Cass., 19/02/2008, n. 4197](#)). Sempre in materia di immigrazione, si è - poi - affermato che il giudice è tenuto a verificare l'esistenza del diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all'esecuzione del provvedimento di espulsione ([Cass., 23/11/2020, n. 26563](#)).

5.3.6. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può revocarsi in dubbio che, in relazione alle due figure genitoriali, debba pervenirsi ad opposte soluzioni. D'altro

canto, è evidente che la capacità a svolgere il ruolo del genitore non necessariamente sussiste, ed è riscontrabile, in entrambe le figure genitoriali.

Cassazione civile sez. I, 09/02/2023, n. 4002

6. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. In primo luogo, si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre si è fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati alla prima gravidanza. Essa era risultata affetta da uno stato depressivo particolarmente severo "che l'ha portata a porre al centro i propri bisogni e a trascurare quelli del bambino" (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); sul padre invece, il giudizio di inidoneità si è fondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione socio-lavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabile ruolo genitoriale "all'interno di un contesto culturale profondamente diverso dal suo background" (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).

Tuttavia, si rileva che gli aspetti su cui il giudice d'appello ha basato il proprio convincimento si riferiscono solo alle problematiche personali pregresse dei ricorrenti (protrattesi fino al 2018), mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nella fase successiva della loro vita (dal 2018 in poi) una diversa conduzione delle rispettive esistenze. La madre, dopo il percorso di cure nelle Filippine, è rientrata in Italia con certificato medico attestante il suo recupero psicofisico, ha reperito due lavori (come colf e baby sitter), ha contratto matrimonio con il sig. I., dal quale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitano la responsabilità genitoriale, e vive stabilmente con l'intero nucleo familiare in un appartamento unitamente alla madre che la coadiuva; il padre, dal canto suo, ha dimostrato di essere capace ad integrarsi, avendo reperito un lavoro come addetto alle pulizie presso un'autoconcessionaria e frequentando anche un corso di lingua italiana presso una scuola per stranieri.

Alla luce di questo quadro complessivo, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazione attuale della situazione dalla quale far derivare la valutazione della idoneità dei genitori e l'eventuale stato di abbandono. Peraltro la valutazione relativa al padre si fonda in larga parte sull'appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso da quello della famiglia affidataria, e da un giudizio negativo sulla volontà d'integrazione, contrastato dalla rappresentazione della situazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vita interpersonale e di stabilizzazione sociale. Ciò contrasta con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: "In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori" (Sent. [Cass. n. 24445/2015](#)). In tal senso, nel caso di specie, il giudice d'appello ha omesso di svolgere in concreto un esame attuale della situazione di abbandono morale e materiale del minore, avendo fondato la sua sussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati (fino al 2018), richiamati tra l'altro anche dalla relazione peritale, oltre che sulla difficile storia personale dei genitori, senza confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamenti successivi ed in

particolare, con la circostanza della nascita e il pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlie minori, oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa di abitazione in cui poter collocare anche il primogenito. La valutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deve essere svolta prendendo in esame la situazione attuale, al fine di rilevarne l'incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado di superamento e di stabilizzazione delle nuove condizioni in correlazione con le condizioni normative dello stato di abbandono del minore.

2. Tenuto conto che la L. 184/83, modif. L. 149/01 sancisce in modo molto chiaro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, i servizi debbono in primo luogo attuare interventi a sostegno di tale nucleo (Rif. Capitolo 1 Sub. 1.8 e Capitolo 2).

Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n. 24717

12. Deve in primo luogo essere puntualizzata la sequenza temporale dell'accertamento svolto dalla Corte d'Appello. L'evento da cui scaturisce l'intera vicenda è collocato nel (OMISSIS). Il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale che vigila sul collocamento presso i genitori. Ad (OMISSIS) madre e minore vengono collocati in comunità protetta a seguito di episodio di difetto di vigilanza segnalato ed a (OMISSIS) la madre viene allontanata dalla Comunità ed il minore collocato presso la famiglia affidataria.

Le condotte descritte nelle relazioni dei servizi sociali relative alla permanenza in comunità, unitamente all'episodio che ha determinato il trasferimento di madre e minore in comunità protetta, hanno costituito il nucleo costitutivo dell'accertamento della condizione di abbandono, nonostante la limitatezza temporale del campo di osservazione (per la cronologia pag. 7 sentenza impugnata) e la omessa considerazione della condizione soggettiva di grave sofferenza e disagio dei soggetti osservati. Il sostegno diretto alla genitorialità materna, molto enfatizzato nella decisione impugnata, si è concentrato in questo breve periodo (pag. 9 sentenza impugnata) ed è consistito, per quel che si afferma nel provvedimento impugnato, nella indicazione, di natura prescrittiva, delle modalità di comportamento adeguate nel rapporto con il minore. L'altro profilo che ha concorso alla valutazione di radicale incapacità genitoriale è il ritardo cognitivo della ricorrente, anch'esso fondato sull'esame condotto in questa prima fase successiva alla morte tragica della secondogenita e in parte tratto dalle risultanze del giudizio penale.

12.1 L'accertamento svolto risulta inemendabilmente carente sotto tre profili. Il primo riguarda la sua inattualità, trattandosi di una valutazione sostanzialmente cristallizzata all'inizio del (OMISSIS), nonostante il giudizio di appello si sia chiuso nel (OMISSIS); il secondo riguarda l'omessa considerazione, nella valutazione delle condotte ritenute così censurabili da determinare una irreversibile incapacità genitoriale, del gravissimo trauma subito dalla ricorrente e dal minore, della centralità del lutto e delle sue conseguenze nella relazione madre figlio che è seguita al fatto tragico; il terzo, eziologicamente collegato al secondo, riguarda l'assenza di una indagine medica e psicologica sulle condizioni psico fisiche della madre e del minore, con particolare riferimento sia al rilevato deficit cognitivo, non esaminato da un consulente tecnico d'ufficio, che agli interventi di

concreto supporto alla genitorialità, la cui efficacia non poteva andare disgiunta da un esame approfondito della peculiarità della situazione personale e socioculturale della parte.

12.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento costante la necessità di una valutazione attuale e dell'effettività degli interventi di supporto alla genitorialità, accogliendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza Edu (cfr. Caso S.H. contro Italia, sentenza 13/1072015, specie punti 38,39; Caso Ajinnibosun c. Italia, sentenza del 16/672015; per una disamina accurata dei principi EDU in tema di adottabilità e violazione del diritto alla vita privata e familiare si richiama Cass. 20954 del 2018, non massimata.). Infine, nella pronuncia n. 7559 del 2018 in relazione all'attualità del giudizio prognostico posto a fondamento dell'accertamento della condizione di abbandono, la prima sezione di questa Corte ha affermato che "in tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali."

12.3 Nella specie la Corte d'Appello ha omesso di valutare l'esistenza dello stato di abbandono secondo gli indicatori stabiliti nella L. n. 184 del 1983, art. 8 così come interpretati nel coerente disegno interpretativo restrittivo delle ipotesi di definitiva recisione del rapporto genitoriale dalla Corte Edu e dalla giurisprudenza di legittimità. La mancanza di assistenza "morale" ex art. 8, deve essere fondata su una valutazione quanto più prossima alla decisione e, se confermativa di un accertamento meno recente deve fondarsi sul rilievo di tutti i fattori concomitanti a determinare la condizione genitoriale esaminata, ovvero nella specie a non ignorare il contesto socioculturale di partenza, l'assoluta inusualità del trauma vissuto da madre e minore ed il breve tempo di osservazione, in stretta connessione con la necessità di acquisire la certezza che la criticità riscontrata non abbia carattere transitorio.

13. I rilievi critici svolti sulla valutazione della condizione dell'abbandono materno possono essere posti a base del giudizio negativo effettuato sul padre del minore, fondato esclusivamente sulla rilevata incapacità dello stesso di dare un giudizio sulla moglie coerente con quello delle relazioni dei servizi territoriali e dei due gradi di giudizio. Non nega la Corte d'Appello che il padre del minore abbia un legame affettivo "maggiore" della madre ma la sua inadeguatezza è desumibile dall'incapacità di comprendere le incompetenze della moglie. Anche questa valutazione così scarna di riscontri fattuali probanti non è sostenuta da un'indagine tecnica sulla parte o sull'intero nucleo familiare, dalla quale fare emergere le criticità, anche dovute alla provenienza socioculturale della coppia, ed a prefigurare interventi mirati alla situazione effettivamente riscontrata. Inoltre, nell'escludere la presa di distanza dalla moglie, la Corte d'Appello ha ignorato la disponibilità del padre del minore a separarsi dalla moglie per occuparsi in via esclusiva del

figlio, ovvero una circostanza oggettivamente contrastante con la valutazione svolta, oltre che le osservazioni critiche del consulente di parte, ed i rilievi della relazione datata (OMISSIS) sottoscritta da operatrici (OMISSIS) e puntualmente riprodotta nei documenti allegati al ricorso, rispetto alle quali manca interamente un confronto. In questo quadro è stata ignorato il rilievo della relazione positiva con il minore in quanto interamente soverchiata dal giudizio negativo relativo alla mancanza di consapevolezza delle problematiche della moglie.

14. Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla nonna materna, ritenuta irreversibilmente inadeguata perché "ha solo confermato una visione del minore come oggetto familiare", è ripartita per (OMISSIS) dopo la dichiarazione di adottabilità contenuta nella sentenza di primo grado e non ha elaborato un giudizio critico sulla figlia. Nessun rilievo è stato dato alla disponibilità dimostrata nell'aver lasciato la propria famiglia in (OMISSIS) per partecipare agli incontri protetti e dare la propria disponibilità all'affidamento del nipote così da non recidere definitivamente il suo legame con il nucleo familiare di origine. Non è stato precisato all'interno di quale contesto vi sia stato il colloquio (o i colloqui) che hanno condotto alla valutazione positiva della propria figlia come madre, e come per le altre parti, è mancata del tutto una valutazione tecnica e meno superficiale mirata di questa figura familiare, nonostante l'obbligo giuridico di verificarne rigorosamente le capacità di affidamento.

15. Il giudizio che conduce alla dichiarazione di adottabilità, in conclusione, deve conseguire ad un'indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell'esame la relazione con il minore nel suo sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone, tuttavia, un esame approfondito delle condizioni di criticità dei genitori e delle altre figure ex lege coinvolte perché disponibili all'affido e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di adottabilità che consegue all'abbandono è una extrema ratio che deve fondarsi sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale. Per giungere a questa conclusione ed integrare il paradigma coordinato della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 non possono svolgersi valutazioni inattuali o gravemente incomplete sia perché non fondate su tutti gli elementi di valutazione disponibili, sia perché non conseguente ad indagini tecniche appropriate ai singoli casi, come accaduto nel caso di specie con riferimento a tutte le parti ricorrenti.

3. L'abbandono nei casi in cui i genitori presentano una patologia. L'accertamento di una patologia (disturbo mentale, tossicodipendenza o altre forme di patologia) non è di per sé sufficiente, dovendosi valutare gli effetti di essa rispetto al compito di crescita e educazione dei figli, nonché le possibili ricadute sul loro normale sviluppo (Rif. Capitolo 1 Sub. 1.2).

Cassazione civile sez. I, 29/09/2017, n. 22934

6. Va premesso che questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8527 del 2006), nel porre in chiaro le connessioni che possono esistere tra il giudizio di abbandono dei minori e lo stato di sofferenza psichica del genitore esercente la responsabilità relativa, ha affermato il principio di diritto secondo cui, "perchè si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica."

6.1. Se, perciò, "non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psicofisica", è certo che la tale valutazione di idoneità del genitore ad assicurare il minimo esigibile nei confronti del figlio minore deve essere, necessariamente, compiuta attraverso un controllo della relazione intrafamiliare e non già esclusivamente sulla persona dell'unico genitore avente qualche risorsa educativa (nella specie: la madre).

5.2. Ha perciò perfettamente ragione l'odierna ricorrente a lamentare il fatto che l'accertamento sulla capacità genitoriale (con i menzionati caveat) sia stata inefficacemente eseguito osservando la figura materna (dei minori), senza che sia stata tenuto in debito conto sia la cessazione della convivenza con il marito (e padre dei bambini), personalità violenta e direttiva, capace di comportamenti estremi, sia il percorso di recupero da essa compiuto anche attraverso il programma condotto sotto la direzione del consolato milanese dell'Ecuador, sia consentendole - prima ancora di registrare le dichiarazioni dei minori - di avvicinarli e di registrare le reazioni e i chiarimenti tra consanguinei.

5.3. I bambini, infatti, risultano aver reso dichiarazioni dopo un distacco pluriennale dalla genitrice e le stesse risposte date nel corso della loro audizione, per quanto secche e trancianti, non risultano compiutamente rese ed interpretate secondo una lettura pacata e chiarificatrice al contempo, risultando non del tutto arbitrarie le osservazioni svolte dal CTP a cui il collegio non riserva alcuna considerazione, specie in ordine a quelle che ipotizzano che le risposte fornite possano essere interpretate, diversamente da come in superficie ritenuto, come una forma di stizza per quello che è apparso un loro abbandono del tutto ingiustificato.

5.4. La mancata interpretazione di tali circostanze (come quelle sulla potenziale utilizzazione anche della rete parentale, di cui si assume la mancata completa considerazione e, di contro, quella sulla qualificazione degli attuali affidatari), se del caso a mezzo di una qualificata CTU, unitamente alla attuale valutazione della capacità genitoriale materna (e della sua più ampia famiglia), con riguardo alla relazione madre-figli, non consente di poter affermare che i seri inconvenienti che hanno afflitto i minori nei primi anni di vita, vissuti assieme alla coppia dei genitori (non alla sola madre), non siano causalmente dipesi dal comportamento di uno solo dei due genitori e, soprattutto, dallo stato transitorio di sofferenza del secondo e che, quest'ultimo (la madre), in ragione del rinnovato percorso intrapreso (di recupero delle risorse di vita e di lavoro), non possa conseguire, in ragione di un nuovo rapporto con i figli (ove possibile, per quanto ora inseriti in altro contesto educativo e familiare da valutare in via comparativa), un ripristino compatibile con i tempi dettati dalle esigenze della loro crescita, piuttosto che di ricadute o di regressioni.

5.5. Del resto questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 24445 del 2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui, "in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.", ma anche compiendo un'osservazione attenta sullo stato psicologico ed evolutivo della minore.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, alla Corte a quo per un nuovo esame alla luce dei seguenti principi di diritto: in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo in considerazione non solo la figura genitoriale (e lo stato della sua rete parentale) ma anche lo stato psicologico-evolutivo del minore, la sua evoluzione, il permanere di problematiche non superate e, da un lato, le opportunità di un ripristino di una positiva relazione compatibile con i tempi dettati dalle esigenze della sua crescita e, da un altro, i pericoli per gli eventuali rischi di regressioni o peggioramenti, attraverso un'osservazione non solo della figura genitoriale ma anche di quella del minore.

4. La prognosi circa la recuperabilità del ruolo genitoriale deve essere effettuata attenendosi a criteri certi e realistici: i trattamenti eventualmente intrapresi debbono dar luogo ad una prognosi di riuscita, in tempi compatibili con le esigenze del minore (Rif. Capitolo 1 Sub. 1.3).

Cassazione civile sez. I, 24/05/2023, n. 14423

La dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere

dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (così, [Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110](#));

- orbene, come accennato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione di adottabilità dei minori e di reiezione della domanda di reintegra del ricorrente nella responsabilità genitoriale si imponesse in considerazione del fatto che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l'odierno ricorrente, in stato di detenzione, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore K. e che l'avvio di un percorso di recupero del suo ruolo mentre era in stato di detenzione non aveva attinenza con il rapporto padre-figlio e non costituiva, ai fini del giudizio in oggetto, "un fattore di rilevante novità";

- ha, altresì, dato atto della non contestazione delle circostanze fattuali accertate, dell'assenza di un progetto di genitorialità in grado di fornire ai minori una stabilità affettiva, morale e materiale e della sussistenza di una condizione di abbandono, anche in relazione all'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori un normale sviluppo psico-fisico;

- ciò posto, si osserva che tali affermazioni risultano generiche e prive della indicazione di attuali e concreti elementi di riscontro, ponendosi in contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale.

Cassazione civile sez. I, 28/10/2022, n. 31976

4. In generale, questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali ([Cass. n. 14436/2017](#)).

Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla [L. n. 184 del 1983, art. 1](#), ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità ([Cass. 22589/2017](#); [Cass. 6137/2015](#)).

Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva ([Cass. 7115/2011](#)).

Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all'attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: "In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori". Sono un'indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d'impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella [L. n. 184 del 1983, art. 8](#), dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nella [L. n. 184 del 1983, art. 1](#) (Cass. 22934/2017).

In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all'interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l'art. 1, che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d'impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza [Cedu](#) Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).

Questa Corte con sentenza n. 1838/2011, ha affermato che "La [L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1](#), nel testo novellato dalla [L. 28 marzo 2001, n. 149](#), attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia un carattere prioritario, considerando questo l'ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psicofisico. La dichiarazione dello stato di adottabilità è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psicofisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare al minore un più grave pregiudizio. L'accertamento di tali presupposti deve avvenire in base a riscontri obiettivi e a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria". Si è il consolidato orientamento in tema di presupposti per la dichiarazione di adottabilità e, dunque, per l'accertamento dello stato di abbandono, ribadendo che va considerata "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per il

non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine ([Cass. 31 marzo 2010 n. 7959](#); [Cass. 28 giugno 2006 n. 15011](#), in questa Rivista, 2007, I, 1939). Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la non transitorietà e persistenza dell'inadeguatezza della madre a prendersi cura della minore, desumendola, innanzitutto, dai gravissimi fatti pregressi, costituiti dall'essere stata spettatrice passiva, per oltre dieci anni, delle violenze perpetrate dal marito sulla minore, da lei stessa conosciute e a lungo negate, così da compromettere gravemente lo sviluppo psicofisico ed evidenziare, in maniera inequivoca, la sua incapacità genitoriale. La permanenza della delineata inadeguatezza era pure desunta dall'essersi la madre sottratta all'inserimento a fini di riabilitazione psicologica in una comunità, riabilitazione che i gravissimi fatti pregressi rendevano indispensabile per iniziare un tentativo di recupero di una coscienza e capacità genitoriale che quei fatti escludevano.

Successivamente ([Cass. 18563/2012](#); cfr. anche [Cass. 20954/2018](#)) si è precisato, sempre in tema di adozione di minori di età, che " la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela della [L. n. 184 del 1983, ex art. 1](#), impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico" (nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità sulla base di patologie di carattere mentale e di un'anomalia della personalità della madre, omettendo di considerare le documentate circostanze sopravvenute, le quali deponevano a favore del recupero della capacità genitoriale, incidendo negativamente sul carattere di persistenza dello stato di abbandono). Sempre questa Corte ([Cass. 6137/2015](#)) ha chiarito poi che " Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla [L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1](#). Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono".

Da ultimo, si è affermato che "in tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrelevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri" ([Cass. 4097/2018](#); conf. [Cass. 26624/2018](#), in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori,

che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

La Corte EDU, nella recente sentenza del 22/1/2022 (causa n. 60083/2019), ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione (avendo la Corte ribadito "che, per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione"), in merito a una dichiarazione di adottabilità di una minore, previo accertamento di stato di abbandono (con statuizione di merito, confermata in sede di legittimità), osservando che, nel caso in esame, non era stato dimostrato che la bambina fosse stata esposta a situazioni di violenza o di maltrattamento o che sussistessero carenze affettive o uno stato di salute preoccupante o uno squilibrio psichico nei genitori, nonché che la decisione di rompere il legame familiare non fosse stata preceduta "da una valutazione seria e scrupolosa della capacità della prima ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore, e in particolare da nessuna perizia psicologica, e che non è stato fatto alcun tentativo di salvaguardare il legame". La Corte EDU ha poi valutato direttamente il merito delle relazioni dei servizi sociali, riprese in parte dai giudici interni, ritenendo le argomentazioni e considerazioni utilizzate non determinanti per valutare le capacità genitoriali della madre naturale ed ha concluso che non fosse stato "indicato alcun motivo, ad eccezione di quello relativo al tempo necessario che sarebbe servito alla prima ricorrente per recuperare le sue capacità genitoriali, per spiegare per quale motivo una misura così radicale, ossia la dichiarazione di adottabilità, era negli interessi della minore, né per quale motivo delle considerazioni importanti relative al suo sviluppo potevano giustificare una tale misura", né era stato fatto alcun tentativo "per valutare l'efficacia di misure alternative meno cariche di conseguenze prima che i giudici decidessero di rompere i legami tra la ricorrente e sua figlia dichiarando lo stato di adottabilità di quest'ultima", mentre "la necessità, che era fondamentale, di preservare quanto più possibile il legame tra la ricorrente e sua figlia" non era stata debitamente presa in considerazione.

5. La giurisprudenza si è occupata più volte, anche incidentalmente, di ribadire la differenza esistente tra gli istituti dell'affidamento del minore, disciplinato dal Titolo I bis della Legge 184 del 1983 (artt. 2-5), dell'affidamento preadottivo, di cui al Titolo II, Capo III, artt. 22 e ss. Legge 184 del 1983 e di quello riconducibile all'art. 10 comma 3 Titolo II, Capo II, denominato come affido a rischio giuridico, o adozione o collocazione a rischio giuridico (Rif. Capitolo 1 Sub. 1.8).

Cassazione civile sez. I, 09/12/2022, n. 36092

2.3.1. In particolare, l'affidamento previsto dagli artt. 2 e ss. della legge suddetta prevede che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia inserito in un diverso nucleo (una famiglia, preferibilmente con figli minori, o una persona singola, o, in mancanza di tali possibilità, una comunità di tipo familiare) in grado di assicurarli - per il tempo necessario

affinché la propria famiglia di origine possa tornare in grado ad occuparsi di lui, anche grazie all'intervento ed al sostegno delle istituzioni a ciò preposte - il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno anche tenendo conto delle indicazioni dei genitori quando per questi ultimi non sia stata pronunciata la decadenza o la limitazione della relativa responsabilità. Esso, giusta quanto sancito dai commi 1 e 2 del successivo art. 4, è disposto "dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli [artt. 330 e seguenti del codice civile](#)". Il presupposto legittimante il ricorso a tale istituto, dunque, è soltanto la carenza di un ambiente familiare di origine idoneo a soddisfare le descritte esigenze del minore (in quest'ottica, dunque, si giustifica anche la definizione - che si rinviene pure nella giurisprudenza di questa Corte - di affidamento extrafamiliare dell'istituto in esame, cioè come affidamento del minore ad una famiglia evidentemente diversa da quella sua originaria): situazione, quindi, affatto diversa da quella, ben più grave, che ne impone l'apertura del procedimento diretto alla dichiarazione del suo stato di adottabilità, da individuarsi, come è noto, nell'accertata situazione di abbandono del minore stesso,, perché privo "di assistenza morale e materiale dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio" (cfr. art. 8, comma 1). Il medesimo art. 4 (nel testo modificato dalla [L. 19 ottobre 2015, n. 173](#), qui applicabile ratione temporis tenuto conto che il ricorso ex art. 9, comma 2, del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma risale al 28 agosto 2017), poi prevede, tra l'altro, che: i) nel provvedimento di affidamento familiare di cui al comma 3 del medesimo articolo, deve "essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" (comma 4); ii) "L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore"; iii) "Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria" (comma 5-bis); iv) "Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento" (comma 5-ter). L'art. 5, infine (anch'esso nel testo modificato dalla [L. 19 ottobre 2015, n. 173](#), qui applicabile ratione temporis per quanto si è detto con riguardo al precedente art. 4), nella parte di specifico interesse in questa sede, sancisce, al comma 1, che "L'affidatario deve

accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli [artt. 330 e 333 del codice civile](#), o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[art. 316 del codice civile](#). In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore". E' doveroso rimarcare, da ultimo, che la loro audizione dovrà essere effettuata garantendone la riservatezza, evitando di indicare generalità o altri dati identificativi nell'audizione stessa, che potrà avvenire anche predisponendo modalità con le quali gli affidatari possano essere sentiti senza essere visti.

2.3.2. L'affidamento preadottivo, invece, è disciplinato dalla [L. n. 184 del 1983 artt. 22](#), comma 6, [23](#) e [24](#) (i primi due nei rispettivi testi modificati dalla [L. n. 149 del 2001](#)). Si tratta, in buona sostanza, del secondo momento della complessiva procedura di adozione: a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene affidato ad una coppia di coniugi che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge predetta e che abbiano presentato la corrispondente domanda ex art. 22, comma 1, di quest'ultima. Questo affidamento, che, come si è anticipato, è disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, e ha lo scopo di avvicinare il minore adottando con i potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento. In questo periodo, alla coppia sono riconosciuti gli stessi poteri/doveri propri degli affidatari, mentre spettano al tutore provvisorio (che, ove già non esista, viene nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. Cfr. art. 19 della legge in esame) le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore. Quest'ultimo, inoltre, durante tutto l'arco temporale dell'affidamento, conserva le generalità acquisite con la nascita. Trascorso positivamente il periodo previsto ed acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e dei servizi incaricati del relativo monitoraggio e sostegno, viene pronunciata la sentenza di adozione (trascritta sull'atto di nascita del minore), a decorrere dalla quale il minore assume, a tutti gli effetti, la qualità di figlio della coppia e ne assume il cognome. Resta solo da ricordare che, giusta l'art. 23 della legge in questione (come modificato dalla [L. n. 149 del 2001](#)), "L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'art. 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. (...). In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Si applicano gli [artt. 330 e seguenti del codice civile](#)".

2.3.3. L'istituto, come si è detto di matrice giurisprudenziale, che è stato denominato, indifferentemente, come affido a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico, si presenta, a sua volta, a ben ragionare (nella peculiare ipotesi in cui il minore sia collocato presso una famiglia, piuttosto che - come pure è possibile, giusta l'art. 10, comma

3, della legge de qua - in una comunità familiare), come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo seppure nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Invero, prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato, in via provvisoria, presso una famiglia di aspiranti all'adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di fattispecie (nelle già citate varie denominazioni che ad essa sono state attribuite) cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo.

2.3.4. Affidamento preadottivo e collocamento provvisorio, dunque, sono due misure molto diverse che solo in pochi casi "entrano in contatto": in particolare, ciò avviene quando un minore collocato provvisoriamente presso una famiglia affidataria diventa adottabile ed inizia quindi il periodo di affidamento preadottivo presso la stessa famiglia che l'ha accolto, qualora quest'ultima sia disposta ed idonea ad adottarlo.

2.4. Il descritto istituto denominato, indifferentemente, come affidamento a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico, si riferisce, in definitiva, ad un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di sua permanenza in comunità (una volta accertato lo stato di abbandono della [L. n. 184 del 1983 ex art. 8](#), comma 1,) ed i danni che ne possono derivare. Si tratta, quindi, di una collocazione (da alcuni indicata anche come affidamento) familiare temporanea, diversa, tuttavia, dall'affidamento di cui agli artt. 2-6 della legge suddetta, differenti essendone, come si è riferito, i rispettivi presupposti ed in relazione alla quale sussiste il rischio connesso all'esito dei ricorsi pendenti in corte d'appello ed eventualmente, dopo, in Cassazione sulla sentenza del tribunale che ha accertato e dichiarato lo stato di adottabilità del minore. In altri termini, la complessità del sistema delle impugnazioni ed i tempi della giustizia del nostro Paese possono comportare una dilatazione dei tempi di definizione della condizione giuridica del minore, il cui procedimento per l'accertamento del suo stato di adottabilità può durare molto tempo, non di rado persino anni. In attesa della definitiva conclusione del procedimento di adottabilità, per evitare al minore le conseguenze negative di un ricovero in comunità, il tribunale per i minorenni può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle in possesso dei requisiti per l'adozione, che abbia manifestato la disponibilità a questo particolare tipo di collocamento familiare (cfr. il già riportato [art. 10, comma 3, della L. n. 184 del 1983](#) secondo cui il Tribunale per i minorenni "può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia"). Ove la corte d'appello (o la Corte di cassazione) confermino la sentenza di primo grado, l'affidamento a rischio giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della durata di un anno, all'esito del quale può essere resa la sentenza di adozione legittimante. Se, invece, venga accolta l'impugnazione dei genitori o dei parenti e sia revocato lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni dovrà individuare la migliore collocazione per il bambino.

2.4.1. E' palese, allora, che la collocazione (o affidamento) cd. a rischio giuridico si pone come un rimedio escogitato dalla giurisprudenza al fine di limitare i potenziali effetti dannosi per il minore dovuti ai tempi non sempre celeri della conclusione del procedimento di adozione. Essa comporta, peraltro, che il minore stesso potrebbe rientrare nella sua famiglia di origine, con la quale, comunque, egli può mantenere rapporti incontrando i familiari in luoghi adeguati alla presenza di un operatore.

2.4.2. E' intuitivo, infine, che alla coppia la quale si renda disponibile ad affrontare il suddetto rischio giuridico è richiesta, oltre all'idoneità all'adozione, un *quid pluris*, rispetto ai requisiti minimi previsti per adottare. La stessa deve valutare la propria attitudine alla gestione di situazioni emotivamente peculiari protratte nel tempo, che presuppongono la capacità di: i) stabilire con il minore un rapporto affettivo, nonostante l'incertezza sull'esito della procedura e la non prevedibilità dei suoi tempi di definizione; li) mantenere atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia di origine del minore medesimo; W) stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con operatori e istituzioni; iv) accettare le possibili regressioni del minore al rientro dalle visite in luogo neutro.

6. La valutazione della disponibilità dei parenti che presentano istanza di affidamento del minore

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, n. 6533

6.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo stato di abbandono del minore non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di lui manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed il bambino, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per il minore, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità (tra le tante [Cass. 9021/2018](#)), dovendo il Giudice verificare in primo luogo l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali ([Cass. Civ. n. 7559/2018](#)).

Ciò posto, l'inidoneità dei prozii, quali figure vicarianti, è stata posta in luce, con motivazione più che adeguata, dalla Corte territoriale sotto vari profili. Anzitutto essi, pur relazionandosi positivamente, invero soprattutto la prozia, con la minore, non solo non hanno rapporti significativi con la stessa, ma non sono stati ritenuti, anche secondo la C.T.U., in grado di "difendere" la piccola dal padre, che ha manifestato il chiaro intento di strumentalizzare l'affido ai prozii per gestire in futuro il rapporto con la figlia, stante il forte legame che esiste tra i componenti della sua famiglia. A ciò la Corte di merito ha aggiunto che non possono individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti con i genitori, non traumatiche per la minore, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità, che la bambina "non ha mai chiesto né della nonna né della prozia e non sembra che ne abbia patito la lontananza" (pag. 9 sentenza) e che dall'audizione degli affidatari, non a rischio giuridico, era emerso che la bambina, all'inizio spenta e passiva, è migliorata nell'interazione con loro.

Alla stregua di detto chiaro e completo percorso argomentativo, la Corte di merito è giunta al motivato convincimento che non fosse confacente all'interesse della bambina l'affidamento ai prozii paterni, facendo corretta applicazione dei suesposti principi di diritto, sicché non ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, essendo in parte qua il relativo profilo di censura infondato, mentre le altre deduzioni svolte in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa sono inammissibili perché sostanzialmente dirette ad una rivisitazione del merito.

Cassazione civile sez. I, 16/11/2021 n. 34714

La [L. n. 184 del 1983, art. 12](#), stabilisce espressamente che il Tribunale per i minorenni è tenuto ad indagare in relazione all'esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi

con il minore, al fine di verificare la concreta possibilità di un affidamento dello stesso all'interno del nucleo familiare di origine nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 1 della medesima legge. La condizione fattuale costituita dall'esistenza di rapporti significativi può essere valutata anche alla stregua della disponibilità e dalla collaborazione dimostrata dai parenti entro il quarto grado nell'organizzazione degli incontri con il minore nel caso quest'ultimo sia stato allontanato dai genitori biologici in tenera o tenerissima età.

7.1 La ratio della norma si coglie nell'incipit dell'art. 1, della legge, nel quale è affermato solennemente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, senza che una soluzione diversa possa essere giustificata per ragioni "di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento" (art. 1, comma 3) e non prima di aver posto in essere misure di sostegno delle criticità riscontrate nell'ambito del nucleo genitoriale originario. Il legislatore ha dato rilievo preminente, ancorché non assoluto, nella formulazione della norma, al diritto del minore alla costruzione di un'identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all'interno del quale è nato, valorizzando in funzione della rilevanza della famiglia di origine le figure parentali idonee ad assumere una funzione vicariante. La predeterminazione del grado di parentela e la limitazione ad alcune categorie di parenti della funzione indicata nella [L. n. 184 del 1983, artt. 11,12 e 13](#), non contrasta con il rilievo di pari grado attribuito al diritto del minore alla continuità affettiva e relazionale, riconosciuto di recente dalla Corte Costituzionale (sent. n. 272 del 2017) anche in funzione di necessario bilanciamento del cd. favor veritatis, nelle azioni volte alla costituzione o demolizione degli status genitoriali, dal momento che la limitazione legislativa ha la funzione specifica di ampliare, oltre al nucleo genitoriale in senso stretto, il perimetro familiare all'interno del quale deve essere svolta la rigorosa e doverosa indagine a carico del Tribunale per i minorenni, prima di dichiarare lo stato di abbandono che giustifica l'adottabilità. Ne consegue che la predeterminazione normativa del grado di parentela è stata del tutto ragionevolmente fissata sulla base di una valutazione probabilistica delle figure parentali più frequentemente coinvolte nella relazione con il minore (nonni e fratelli e sorelle dei genitori), tenuto conto della necessità di svolgere efficacemente e celermente le indagini necessarie, in quanto necessitate da una sopravvenuta condizione di grave criticità della condizione del minore tale da giustificare, nella maggioranza dei casi una collocazione quanto meno temporanea fuori dell'ambiente genitoriale ed all'interno del sistema pubblicistico di protezione del minore, secondo quanto imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 comma 2.

7.2 La definizione del grado di parentela, pertanto, è esclusivamente finalizzata a determinare l'ambito soggettivo delle indagini del Tribunale per i minorenni relativamente al rinvenimento all'interno della famiglia di origine di figure vicarianti e a definire, conseguentemente, la legittimazione processuale delle parti del procedimento destinato all'accertamento della condizione di abbandono del minore. La capacità educativa e affettiva di soggetti che ancorché formalmente non rientranti nel nucleo parentale previsto dalla legge, ne fanno parte sul piano dell'effettività e sono in grado di stabilire (o hanno già stabilito) rapporti significativi con il minore, riveste, tuttavia, un rilievo primario nel presente giudizio sotto due profili. Nell'esame che deve compiere il giudice del merito del preminente interesse del minore, è necessario verificare, in

primo luogo, se la definitiva recisione dei rapporti con figure significative sul piano affettivo e relazionale strettamente collegate ai parenti giuridicamente qualificati corrisponda al preminente interesse del minore. Non è sufficiente a sostenere questo doveroso accertamento, la verifica delle condizioni del minore nella famiglia affidataria senza alcuna comparazione con la relazione del minore con le figure vicarianti che hanno dimostrato in via effettiva la propria disponibilità a rivestire tale ruolo. All'interno di questa indagine deve essere dato rilievo centrale alla costruzione di un nucleo familiare ancorché con soggetti non identificabili come formalmente legittimati a partecipare al processo perché estranei alla linea di parentela.

7.4 Così circoscritta la funzione della delimitazione legislativa delle parti del procedimento di adottabilità, se ne può escludere l'incompatibilità sia con i principi costituzionali di tutela del minore che con il diritto alla vita familiare ex art. 8 [Cedu](#), secondo la declinazione offerta dalla Corte Edu, rimanendo centrale l'indagine sulla necessità e la corrispondenza effettiva al preminente interesse del minore della recisione dei legami con tutte le figure relazionali significative od adeguate riconducibili al suo nucleo familiare di provenienza.

7. La c.d. adozione mite

Cassazione civile sez. I, 01/03/2023, n. 6188

Così come disciplinato dalla [l. n. 184 del 1983, art. 44](#), comma 1, lett. d), la c.d. adozione mite comporta la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla esistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la risolutiva recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'*extrema ratio*, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica. Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi della [l. n. 184 del 1983, artt. 8](#) e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione piena (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante

Corte appello Milano sez. famiglia, 10/11/2022

Il procedimento volto a pervenire all'adozione legittimante è differente e non sovrapponibile rispetto a quello volto all'applicazione delle altre misure previste dall'[art. 44 della legge n. 184 del 1983](#), tra cui rientra l'adozione c.d. mite. Peraltro, detti procedimenti sono finalizzati a pervenire all'applicazione di misure per nulla assimilabili tra loro, rispetto alle quali l'**accertamento dello stato di abbandono** del minore assume carattere di pregiudizialità, presupponendo le forme di adozione di cui al citato [art. 44 della legge n. 184 del 1983](#) la possibilità di mantenere legami con la famiglia di origine, ivi compresa l'opportunità della presenza dei genitori biologici nella vita del minore.

Il caso

Con pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, la sospensione per entrambi i genitori della responsabilità genitoriale con interruzione di qualsivoglia rapporto tra il bambino e i suoi familiari, la nomina di un tutore provvisorio con il compito di provvedere alla sua collocazione presso una comunità o una famiglia affidataria.

Detta decisione veniva assunta dal Tribunale milanese sulla scorta di una lunga istruttoria compiuta sia attraverso l'esame delle vicende che avevano interessato gli altri figli della madre del minore, che per il tramite delle indagini espletate dai servizi sociali locali, da subito interessati della vicenda su segnalazione del nosocomio ove il piccolo era stato ricoverato al momento della nascita, per lo stato di tossicodipendenza della partoriente e di tracce di cocaina rinvenute nel bambino.

Detta ultima circostanza legittimava l'emanazione, nell'immediatezza della nascita, di un provvedimento provvisorio di allontanamento del bambino e di nomina di un tutore per il suo collocamento in una famiglia affidataria, con invito al SERT e ai servizi sociali di prendere in carico la madre e di attivare i dovuti e necessari sostegni familiari.

Nel corso della successiva attività istruttoria, il Tribunale acquisiva gli esiti dei procedimenti che avevano interessato gli altri figli della donna, nati da diverse relazioni sentimentali da questa intrattenute, tutti allontananti dalla madre e posti in stato di adottabilità o, comunque, collocati presso famiglie affidatarie. A fondamento delle varie decisioni assunte veniva posto il comportamento poco collaborativo tenuto dalla donna, sia rispetto alle prescrizioni sanitarie alla stessa impartite, che alla necessità di interrompere l'uso di alcool e di droga a cui conseguiva il coinvolgimento dei minori in situazioni rischiose per la loro incolumità.

Inoltre, dalle CTU espletate nell'ambito dei citati procedimenti era emersa l'esistenza di patologie a carico della donna e in particolare di disturbo borderline della personalità con tratti persecutori, che il decorso del tempo non aveva affatto migliorato, tanto da essere emerse anche nelle relazioni dei servizi sociali relative al caso in esame.

Parimenti problematica era la situazione relativa al padre del minore; quest'ultimo nei vari colloqui espletati con i servizi sociali non solo aveva manifestato dubbi sulla paternità del bambino ma aveva anche mostrato un totale disinteresse verso il figlio, con il quale aveva interrotto qualsivoglia incontro, stante anche la rottura della relazione sentimentale esistente con la madre e la formazione di una nuova famiglia.

Avverso la pronuncia resa in primo grado proponevano distinti appelli entrambi i genitori, i quali con diversi motivi di doglianza, contestavano la decisione assunta, ritenendo non sussistente lo stato di abbandono morale e materiale del minore e chiedendo, in subordine, di valutare l'applicabilità delle diverse forme di adozione previste dall'[art. 44 della legge n. 184 del 1983](#), e in particolare quella cd "mite" al fine di non recedere completamente i legami con la famiglia di origine.

Interveniva nel giudizio anche il curatore speciale del minore che chiedeva la conferma della decisione impugnata.

La Corte territoriale adita, previa riunione dei gravami proposti dai genitori, rigettava l'appello confermando la valutazione compiuta in primo grado circa la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore e ritenendo di non poter statuire sulla richiesta di adozione c.d. "mite" per la diversa natura dei procedimenti, pur evidenziando l'infondatezza della stessa, ostandovi la sussistenza dei presupposti per far luogo all'adozione piena.

La questione

La Corte territoriale nella sentenza in commento si occupa dei rapporti tra il procedimento volto all'adozione legittimante e quello finalizzato a pervenire all'adozione c.d. mite e, in particolare, alla **valenza dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale** del minore in relazione alle diverse forme di adozione previste e disciplinate dall'[art. 44 della legge n. 184 del 1983](#).

Le soluzioni giuridiche

Con il proposto gravame entrambi i genitori del minore contestavano la valutazione compiuta in primo grado circa la configurabilità dello stato di abbandono morale e materiale del minore e chiesto, in subordine, di far luogo all'adozione cd "mite", onde conservare il legame familiare, a loro dire, istaurato con il bambino.

In particolare, secondo l'assunto difensivo esplicitato dalla donna, lo stato di abbandono non poteva dirsi integrato dovendosi piuttosto ritenere che, per via dell'immediato allontanamento del minore, le era stato impedito di svolgere il ruolo genitoriale e, in ogni caso, negli ultimi anni con fatica era riuscita a creare un rapporto con il figlio che non andava reciso.

Considerazioni di analogo tenore venivano formulate dal padre, il quale evidenziava di aver svolto il ruolo genitoriale con attenzione e di aver sempre partecipato ai colloqui con gli operatori ed effettuato gli incontri con il figlio.

Tali motivi di doglianza, tuttavia, venivano rigettati dalla Corte territoriale che confermava la decisione impugnata ritenendo sussistente lo stato di abbandono del minore, stante l'accertata inadeguatezza dei genitori a prendersi cura del figlio in conseguenza dello stato di tossicodipendenza della madre e del disinteresse mostrato del padre, come attestato dall'interruzione degli incontri con quest'ultimo.

La Corte, inoltre, attribuiva rilevanza all'**assenza di una situazione familiare stabile** nella quale inserire il bambino, essendo emerso che entrambi i genitori avevano formato nuovi nuclei familiari, mantenendo, tuttavia, situazioni abitative e lavorative del tutto precarie, né riferivano l'esistenza di un progetto di vita stabile e tutelante per il minore.

Gli elementi innanzi enunciati costituivano, per i giudici di appello, precisi e gravi elementi fattuali a cui ricollegare, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'irreversibilità e la non recuperabilità della capacità genitoriale ([Cass. SS.UU. n. 35110/2021](#)), oltre che un possibile pregiudizio per il minore, tale da poterne inficiare la sua crescita serena ed equilibrata ([Cass., n. 24717/2021](#)).

Con riferimento specifico a tale ultimo aspetto, i giudici territoriali hanno, inoltre, posto la loro attenzione anche su un ulteriore aspetto, ossia quello della necessaria compatibilità temporale dei possibili interventi da attuarsi sui genitori al fine del recupero della loro capacità genitoriale, rispetto ai tempi fisiologici del minore, a cui va garantito il diritto al **corretto ed equilibrato sviluppo psico-fisico** della propria persona ([Cass. n. 6533/2022](#)).

Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, volta a pervenire all'applicazione, in sostituzione all'adozione legittimante, della misura dell'adozione mite onde evitare la rottura dei rapporti tra il minore e i genitori, detta richiesta è stata parimenti respinta dalla Corte per motivi non solo di natura processuale ma anche sostanziale.

Invero - pur nella consapevolezza di dover preferire, tra i vari modelli di adozione previsti dal nostro ordinamento, quelli che non recidano del tutto i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine e dovendo attribuire all'adozione legittimante il ruolo di *extrema ratio* - la Corte non ha potuto non rilevare la diversità dei due procedimenti e, dunque, l'impossibilità che nel giudizio volto all'accertamento dello stato di adottabilità possa essere assunta alcuna statuizione di diversa natura e, in particolare un provvedimento [ex art. 44 della legge n. 184 del 1983](#), il quale presuppone la presentazione di apposito ricorso successivo all'accertamento negativo dello stato di abbandono ([Cass. n. 21024/2022](#)).

In ogni caso, la Corte ha precisato come la possibilità di accedere all'**adozione** c.d. **mite**, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresentate dalla conservazione di un legame tra il minore e la famiglia di origine, si ponga in **netto contrasto** con la situazione di **abbandono** morale e materiale del minore accertata nel caso di specie.

Osservazioni

L'adozione mite rappresenta una delle diverse forme di adozione che trovano il loro fondamento nelle previsioni di cui all'[art. 44 della legge n. 184 del 1983](#) a cui poter ricorrere allorché, in relazione al caso concreto, non si ritenga di dover pervenire a un'adozione piena e legittimante, caratterizzata dalla creazione di un **rapporto sostitutivo** tra i genitori adottivi e il minore, ma si preferisca ricorrere a modelli differenti che non recidano del tutto tale legame, essendo in presenza di situazioni di semiabbandono o, comunque, di idoneità non piena dei genitori biologici a prendersi cura del figlio.

Si tratta di modelli da ultimo largamente utilizzati in considerazione del rigore richiesto dai più recenti arresti giurisprudenziali ai fini della valutazione dello stato di abbandono e, dunque, del limitato ricorso all'**adozione legittimante**, definita quale **extrema ratio**.

In tale contesto, le precisazioni fornite nella pronuncia in esame volte a definire quali i rapporti tra i due procedimenti, qualificati come autonomi e non sovrapponibili, appaiono di rilevante importanza, così come significativo è il ruolo di **pregiudizialità attribuito** all'accertamento dello **stato di abbandono** rispetto al ricorso a modelli di adozione che trovano fondamento nel citato art. 44.

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n. 21024

5.1 La stessa sentenza impugnata ha fatto espressa menzione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito. La pluralità di forme di genitorialità adottiva volute dal legislatore e l'intervento interpretativo compiuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ([Cass. 12692 del 2016](#); S.U. 12193 del 2019) sulla ipotesi normativa contenuta nella [L. n. 184 del 1983, art. 44](#), lett. d), in modo da valorizzarne la natura di ipotesi residuale ed aperta consentono di adeguare il nostro sistema legislativo della filiazione adottiva con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza EDU" (si veda, in questi termini, [Cass. 3643/2020](#) al punto 4.5; in senso conforme [Cass. 1476/2021](#), Cass. 40).

La pronuncia di questa Corte appena citata, però, ha anche chiarito che l'adozione legittimante o piena di un minore consegue a un accertamento giurisdizionale articolato in due giudizi separati, caratterizzati da una radicale diversità dell'oggetto della decisione, cosicché il secondo giudizio (che non ha autonomia, non potendo che conseguire da uno solo degli esiti possibili del giudizio precedente) non può essere introdotto se non all'esito del preventivo accertamento della condizione di abbandono del minore a cui si attribuisce lo status di figlio adottivo.

L'accertamento di una condizione di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità non sono, invece, il necessario antecedente processuale del procedimento [L. n. 184 del 1983, ex art. 44](#), che è un modello di filiazione adottiva caratterizzato dalla partecipazione dei genitori biologici

del minore, i quali, ove esistenti, devono prestare, ai sensi del successivo art. 46, comma 1, il loro consenso, salvo l'intervento sostitutivo del tribunale, secondo le modalità procedurali stabilite nel successivo capoverso.

"Il legislatore ha introdotto, nell'adozione in casi particolari, una pluralità di percorsi che conducono alla genitorialità adottiva, incentrati sulla continuità delle relazioni con i genitori biologici o comunque (come nell'ipotesi sub a e c) con il nucleo parentale originario. I giudizi che hanno ad oggetto questi diversi modelli adottivi si fondano su un esame rigoroso della idoneità degli adottanti o del singolo richiedente" ([Cass. 3643/2020](#), punto 4.4).

5.2 La pronuncia di questa Corte appena richiamata ha sottolineato che l'oggetto dell'indagine fattuale posta a base del giudizio rivolto alla dichiarazione di adottabilità è l'accertamento, positivo o negativo, della condizione di abbandono del minore, sicché il giudice di merito non può estendere la decisione all'acquisto di differenti status genitoriali tratti dalla [L. n. 184 del 1983](#), quale quello previsto dall'art. 44, in quanto per pervenirvi è necessario un apposito procedimento avente a oggetto un accertamento di fatto di contenuto diverso, incentrato sull'idoneità degli adottanti ad assumere un simile status.

Ciò nonostante, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, proprio perché finalizzato in via pressoché esclusiva a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante (ovvero per la forma di adozione che impone la recisione, nel nostro ordinamento, di ogni legame con il nucleo genitoriale originario), è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità genitoriale dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore.

Ne discende che l'indagine posta a base della dichiarazione di adottabilità non deve trascurare alcuno degli elementi utili a individuare e definire il perimetro del preminente interesse del minore, accertando se l'opzione per la recisione del legame con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali.

5.3 Dai superiori rilievi si ricava che la determinazione relativa alla pronuncia di adozione, piena o in casi particolari, esula dal giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità.

La verifica in concreto dei margini di conformazione della situazione del minore ai modelli di filiazione adottiva previsti all'interno della [L. n. 184 del 1983, art. 44](#), può adottarsi, nel caso in cui sia stata domandata la dichiarazione dello stato di adottabilità, soltanto dopo l'eventuale accertamento negativo della condizione di abbandono.

Costituisce, invece, uno dei fondamenti dell'accertamento relativo alla dichiarazione di adottabilità la corrispondenza all'interesse del minore della conservazione del legame con i genitori naturali e la prevalenza o la recessività di tale interesse in relazione alla valutazione finale sulla condizione di abbandono.

Sul punto occorre enunciare, ai sensi dell'[art. 143 disp. att. c.p.c.](#), il seguente principio di diritto: il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della [L. n. 184 del 1983, art. 8](#) e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, [L. n. 184 del 1983, ex art. 44](#), lett. d), costituiscono due procedimenti autonomi, di natura

differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi della [L. n. 184 del 1983, art. 25](#), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.

La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della [L. n. 184 del 1983, art. 44](#).

Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario - in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione - che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione [L. n. 184 del 1983, ex art. 44](#).

8. L'adozione e i rapporti con i componenti della famiglia di origine (art. 27 comma 3 Legge 184/1983)

Corte Costituzionale, sentenza in udienza pubblica n. 183 del 05.07.2023 (deposito 28.09.23)

1.- Con ordinanza del 5 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 CDFUE.

8.- Passando all'esame del merito con riguardo agli altri parametri, questa Corte ritiene opportuno, prima di procedere alla valutazione delle singole censure, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

8.1.- L'art. 27 della legge n. 184 del 1983 regola gli effetti dell'adozione piena.

L'istituto, per un verso, comporta l'acquisizione da parte dell'adottato dello *status* di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (primo comma), senza più le limitazioni che in passato caratterizzavano lo *status* derivante dalla cosiddetta adozione speciale, la quale escludeva il sorgere di «rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti» (art. 314/26, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante «Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"» e di seguito abrogato dall'art. 67, secondo comma, della legge n. 184 del 1983).

Per un altro verso, il terzo comma dell'art. 27 – la disposizione oggetto delle odierne censure – determina la cessazione dei «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matri-

moniali». Tale espressione ricalca quella già prevista per il vecchio istituto dell'adozione speciale che, tuttavia, diversamente dalla nuova previsione, faceva salve anche «le norme penali fondate sul rapporto di parentela» (art. 314/26, secondo comma, cod. civ., ora abrogato).

L'adozione (piena) introdotta nel 1983 ha inteso, dunque, riprodurre, con la massima fedeltà possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturisce dalla nascita nel matrimonio, così concependo l'istituto nei termini di una sorta di rinascita per il minore.

Il duplice effetto, costitutivo ed estintivo, si collega al presupposto stesso dell'adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono, che la legge identifica nella situazione in cui il minore è privo «di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi» (art. 8, comma 1, della legge n. 184 del 1983).

La legge spezza i legami familiari con chi ha determinato l'abbandono e assicura al minore una nuova famiglia, erigendo – nella sua impostazione originaria – un muro divisorio tra i due nuclei familiari, tale da avvolgere nella segretezza la genesi adottiva della filiazione.

(...)

8.2.– A fronte di tale originario quadro normativo, l'evoluzione sociale e il dato dell'esperienza maturata con l'applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che da questa Corte e dal diritto vivente, hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato.

A tal riguardo, è doveroso segnalare, anzitutto, le integrazioni apportate all'art. 28 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. La riforma ha introdotto, al comma 1, il diritto del minore adottato a essere «informato di tale sua condizione» dai genitori adottivi, che «vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni». Inoltre, con i nuovi commi 4 e seguenti, il medesimo articolo consente ai genitori adottivi di avere «informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni e sempre che sussistano «gravi e comprovati motivi». Al contempo, il novellato art. 28 permette all'adottato, che abbia raggiunto l'età di venticinque anni, o, se sussistono «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica», all'adottato maggiorenne, di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici.

«Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale» ha, dunque, condotto all'affermazione del diritto del figlio a «conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” (sentenza n. 278 del 2013)» (sentenza n. 286 del 2016). Su tali presupposti, questa Corte – pur a fronte della scelta della madre di mantenere l'anonimato – ha ritenuto che l'irreversibile rinuncia alla genitorialità giuridica non possa «implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”», introducendo «una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.» (sentenza n. 278 del 2013). Ne è derivata la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.

Sempre nel solco di una crescente attenzione all'identità personale del minore, in specie nella prospettiva che guarda alla continuità delle relazioni affettive, si colloca poi la successiva riforma della legge n. 184 del 1983, introdotta con la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare).

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 4 della legge n. 184 del 1983 prevede che la coppia affidataria, avente i requisiti richiesti dall'art. 6, possa chiedere di adottare il minore che le è stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. Viene così tutelata la continuità degli affetti e viene

ulteriormente smentito il paradigma della impenetrabile segretezza tra nucleo parentale d'origine e famiglia adottiva.

Inoltre, il comma 5-ter del medesimo articolo stabilisce che, qualora il minore, a seguito di un periodo di affidamento, «faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata [...] la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento».

Da ultimo, sempre alla continuità affettiva viene riconosciuto uno specifico e autonomo rilievo, ove si tratti di scegliere gli affidatari che si possano prendere cura di un «minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge». L'art. 4, comma 5-*quinquies*, dispone, infatti, che «il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado».

In definitiva, anche a livello legislativo, si è affermata l'idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso.

La tutela dell'identità del minore si associa al riconoscimento dell'importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, da un altro lato, la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

8.3.– *A latere* dei citati interventi normativi, la giurisprudenza ha maturato una consapevolezza sempre più profonda della varietà di situazioni che possono riguardare la condizione del minore e della necessità di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d'origine.

8.3.1.– Tale esigenza è, del resto, costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte EDU che, nell'ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), sottolinea la connotazione residuale di soluzioni volte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d'origine (Corte EDU, sentenza 13 aprile 2023, Jirovà e altri contro Repubblica Ceca; grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; sentenze 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia; 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia; 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia).

Rileva, in particolare, la Corte di Strasburgo che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima, che deve essere fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore e aventi un peso e una solidità sufficienti a giustificare un tale effetto (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu contro Italia).

L'allontanamento del bambino dalla propria famiglia è, pertanto, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia, paragrafo 65).

8.3.2.– Il diritto vivente, non insensibile alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ricercato, anzitutto, soluzioni ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena. In particolare, ha perseguito la finalità di fornire una appropriata tutela alle situazioni che si collocano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e il puro stato di abbandono (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 23 giugno 2022, n. 20322; 15 dicembre 2021, n. 40308; 22 novembre 2021, n. 35840; 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643).

In presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficoltà economiche e lavorative, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere non transitorio e, tuttavia, non assoluto della inidoneità a offrire assistenza morale e materiale al minore rendesse inadeguate tanto la soluzione dell'affidamento, quanto quella dell'adozione piena.

Attraverso l'estensione in via ermeneutica della nozione di impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, la giurisprudenza ha, pertanto, sperimentato un nuovo modello di adozione, quella "mite", che, proprio in quanto gemmata dall'adozione in casi particolari, vede persistere i legami giuridici con la famiglia biologica.

8.3.3.– In una direzione distinta dal percorso dell'adozione "mite", ma sempre nel solco di una incessante ricerca di soluzioni più aderenti alla complessità del reale, si è poi sviluppata, su iniziativa della giurisprudenza minorile, l'ipotesi di una adozione cosiddetta "aperta" (di recente, Corte d'appello di Bologna, sentenza 2 febbraio 2023; Corte d'appello di Milano, sentenza 31 maggio 2022; Corte d'appello di Roma, sentenza 3 gennaio 2022; Corte d'appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2021; Corte d'appello di Torino, sentenza 25 giugno 2019).

Tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali.

La possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola rescissione dei legami giuridici.

9.– Il giudice rimettente rigetta l'assunto ermeneutico secondo cui l'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 consentirebbe all'adottato di proseguire relazioni di tipo socio-affettivo con i componenti della famiglia d'origine e, pertanto, chiede a questa Corte di verificare se la norma censurata, nell'impedire di accedere a un modello di adozione aperta, sia compatibile con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

10.– Tanto premesso, questa Corte ritiene opportuno esaminare, in via prioritaria, la questione di legittimità costituzionale che il giudice *a quo* solleva in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della «ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall'art. 44 legge n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la rescissione con i nuclei familiari d'origine».

11.– La questione non è fondata.

11.1.– L'istituto che l'ordinanza evoca quale *tertium comparationis* – l'adozione in casi particolari – non recide, per come attualmente regolato dal legislatore, l'originario vincolo di filiazione, e con esso i rapporti di parentela con la famiglia biologica, pur se genera una filiazione adottiva, che questa Corte ha ritenuto idonea, nell'interesse del minore e della sua identità, a far sorgere – in perfetta sintonia con l'art. 74 cod. civ. – anche ulteriori legami parentali, conseguenti al vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022).

Di riflesso, nell'adozione di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, in tanto non vi sono ostacoli a consentire una continuità di relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine, in quanto non risultano infranti i rapporti giuridico-formali di parentela.

A fronte di tale disciplina, l'ordinanza di rimessione, da un lato, lamenta una disparità di trattamento dell'adozione piena rispetto all'adozione in casi particolari, relativamente alla possibilità di mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.

Da un altro lato, conferma il differente impatto dei due modelli di adozione sulle relazioni giuridico-formali e ribadisce l'esigenza di non «circoscrivere ulteriormente il ricorso all'adozione legittimante proponendo una [sua] ulteriore limitazione».

11.2.– In sostanza, la censura del rimettente riconosce e non mette in discussione tramite le questioni di legittimità costituzionale (punto 6.1.) la diversa incidenza sui legami giuridico-formali con la famiglia d'origine dell'adozione piena rispetto all'adozione in casi particolari.

Ma allora è proprio tale profilo distintivo tra le due fattispecie a rendere evidente che l'adozione, di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, non possa rappresentare un *tertium comparationis* idoneo a giustificare l'asserita irragionevole disparità di trattamento fra il citato modello e quello dell'adozione piena, circa l'eventuale conservazione di relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia d'origine.

La persistenza o meno di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è infatti un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto.

Dunque, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell'adozione in casi particolari, non è fondata.

12.– Resta, a questo punto, da verificare la legittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento agli altri parametri costituzionali evocati dalla Corte rimettente: gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità.

13.– Tali questioni non sono fondate, nei termini di seguito illustrati.

13.1.– Il censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 fa derivare, non irragionevolmente e senza pregiudizio per l'interesse del minore, dall'accertamento dello stato di abbandono – vale a dire da un giudizio di assoluta inidoneità dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla sua cura morale e materiale – la cessazione del rapporto giuridico-formale di filiazione e con esso la recisione delle relazioni parentali con la famiglia d'origine.

Simile effetto, già previsto dalla Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, in vigore dal 5 settembre 1974 (art. 10, paragrafo 2), è un profilo a tal punto caratterizzante l'adozione piena da riverberarsi sugli stessi presupposti che consentono l'adozione internazionale. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge n. 184 del 1983 non permette, infatti, di dichiarare corrispondente all'interesse del minore l'adozione, «qualora nel Paese straniero [essa] non determini per l'adottato [...] la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti».

Unitamente al venir meno dei rapporti giuridico-formali, l'ampiezza del richiamo, nella disposizione censurata, alla cessazione dei «rapporti [...] verso la famiglia d'origine» lascia altresì presumere che sia nell'interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici.

E, inverso, in termini del tutto generali e astratti, simile presunzione è non irragionevolmente correlabile all'interesse del minore. L'esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo) da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi, dai quali dipende l'equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine coerente con l'obiettivo di tutelare l'adottato.

13.2.– Nondimeno, ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, sì da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell'adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si avrebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identità.

Gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottendono, infatti, una duplice esigenza.

Da un lato, gli artt. 2 e 30 Cost., unitamente alle fonti internazionali richiamate, mettono in luce la funzione che riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore, la tutela della sua identità che, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022), inevitabilmente si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici (sentenze n. 286 del 2016 e n. 278 del 2013) e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. Parallelamente, la Corte di Strasburgo interpreta il diritto al rispetto della vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, quale fonte di un obbligo per gli Stati membri di verificare in concreto se sia nel miglior interesse del minore mantenere contatti con persone, legate o meno da un vincolo di tipo biologico, che si sono occupate di lui per un tempo sufficientemente lungo (così Corte EDU, sentenze 13 aprile 2023, Jirovà e altri contro Repubblica ceca; 9 aprile 2019, V.D. e altri contro Russia).

Da un altro lato, la tutela dell'identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la «generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenza n. 253 del 2019; in senso analogo, sentenze n. 286 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265 e n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).

Non sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d'origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva.

13.3.– Sennonché, la formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere, a escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore.

In primo luogo, se è vero che il dato testuale della disposizione è ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di «rapporti» anche le relazioni di fatto, è parimenti vero che l'espressione utilizzata è generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all'identità personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai «rapporti» ai soli legami di natura giuridico-formale.

In secondo luogo, deve ritenersi decisivo che l'intera trama normativa, nella quale si colloca il citato art. 27, terzo comma, offre già attualmente, per come si è evoluta nel tempo, indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso.

13.3.1.– Fra tali indici spicca, anzitutto, l'art. 28, comma 4, della legge n. 184 del 1983, frutto della novella del 2001, che affida alla previsione dei «gravi e comprovati motivi», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, il compito di infrangere il velo della segretezza che separa, di norma, la famiglia adottiva da quella d'origine.

Gravi e comprovati motivi sono evidentemente quelli correlati al rischio che si possa produrre un pregiudizio a scapito del minore. E, se tali ragioni consentono di spezzare l'anonimato della famiglia d'origine, quei medesimi motivi, e in specie il rischio che la rottura di talune relazioni socio-affettive possa cagionare al minore un pregiudizio, offrono una prima ragione per cui un provvedimento giudiziale, compreso quello che dispone l'adozione, possa autorizzare un superamento della netta linea di demarcazione con la famiglia biologica.

13.3.2.– Al contempo, sempre la legge n. 184 del 1983 testimonia che almeno un tipo di relazione socio-affettiva tra componenti della famiglia d'origine, quello tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, è oggetto di una espressa tutela normativa nell'interesse del minore.

Lo dimostra anzitutto l'art. 4, comma 5-*quinquies*, ultima parte, il quale, sin dalla fase dell'eventuale affidamento, dispone che, nel «caso in cui vi siano fratelli o sorelle», il tribunale provveda «assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi».

Inoltre, la legge mira a facilitare il più possibile l'adozione congiunta di fratelli e sorelle, il che se, da un lato, comporta la rottura dell'originario vincolo di parentela, da un altro lato, assicura che venga, invece, preservata la continuità della relazione socio-affettiva, sulla quale si va a innestare un nuovo rapporto di parentela fondato sul vincolo adottivo.

È quanto si inferisce dall'art. 6 che, al comma 6, consente agli adottandi di superare il limite massimo dell'età per adottare, qualora «l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato», e che, al comma 7, considera un elemento «preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli». Lo conferma, parimenti, l'art. 22, il cui comma 1 prescrive che coloro che intendono adottare devono specificare «l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli», mentre il comma 7 stabilisce che «[n]on può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni».

Se, dunque, la legge preserva l'interesse del minore alla continuità della relazione socio-affettiva con fratelli e sorelle, tant'è che a tal fine promuove il loro affidamento congiunto e la loro adozione congiunta, quel medesimo interesse non è certo destinato a scomparire qualora i minori si trovino a dover essere adottati da famiglie differenti.

Quell'interesse permane nel tessuto della legge e trova tutela proprio in un'interpretazione del censurato art. 27, terzo comma, conforme a Costituzione. Appartiene, infatti, certamente all'identità personale del minore l'esigenza di preservare una relazione socio-affettiva con chi, come un fratello o una sorella, non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale.

A fronte di una simile esigenza resa palese dallo stesso legislatore e fortemente radicata nei principi costituzionali e nel diritto all'identità personale del minore, anche fattispecie analoghe, nelle quali il minore abbia avuto frequentazioni assidue e positive con familiari biologici, che non possono sopperire al suo stato di abbandono, sono tali da poter palesare in concreto un interesse del minore a mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.

Potrebbe, per ipotesi, trattarsi di nonni, impossibilitati a farsi carico dell'assistenza del minore per età o per condizioni di salute, ma che rappresentano un importante punto di riferimento affettivo, soprattutto in situazioni nelle quali l'adottato deve superare traumi particolarmente gravi. Tale è la circostanza, emersa nel giudizio *a quo*, dell'uccisione di un genitore per mano dell'altro, che viene messa a fuoco dalla stessa legge n. 184 del 1983 (art. 4, comma 5-*quinquies*), al fine di sottolineare, sia pure nel contesto dell'affidamento, la precipua esigenza di garantire una continuità socio-affettiva con i congiunti più vicini al minore.

In sintesi, positive relazioni particolarmente strette e assidue con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore, quali sono emblematicamente (ma non di necessità soltanto) i fratelli e le sorelle, possono – tanto più in circostanze che richiedono una tutela potenziata del minore – orientare l'interprete verso l'individuazione di un interesse preminente dello stesso a vedere preservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori al soggetto da proteggere.

13.3.3.– A simili indicazioni generali si accompagnano, nel testo normativo, ulteriori previsioni che offrono al giudice lo strumentario idoneo a raffrontare gli indici normativo-assiologici con la di-

menzione reale, onde accertare in concreto la sussistenza di un preminente interesse del minore, idonea a superare la presunzione sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.

In particolare, nel corso del procedimento di adozione, il giudice si avvale non soltanto del supporto dei servizi sociali, che svolgono «approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore [e] sull'ambiente in cui ha vissuto» (art. 10, comma 1, della legge n. 184 del 1983), ma è tenuto soprattutto ad ascoltare, in tutte le fasi del procedimento, il minore stesso e, se questi ha compiuto i quattordici anni, ad attenersi alla sua volontà.

L'art. 7 stabilisce, al comma 2, primo periodo, che il «minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso», revocabile sino alla pronuncia definitiva di adozione. Al comma 3, lo stesso articolo dispone che se «l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento». I medesimi soggetti devono essere, poi, ascoltati, ove si tratti di revocare un affidamento preadottivo (art. 23, comma 1). E, infine, l'art. 25, comma 1, dispone che il tribunale per i minorenni «provvede sull'adozione con sentenza», solo dopo aver sentito, oltre ai coniugi adottanti, anche «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento» e dopo aver acquisito «espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta» da parte del «minore che abbia compiuto gli anni quattordici».

In tutti i citati passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio-affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria.

La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.

13.3.4.– Da ultimo, la legge n. 184 del 1983 non manca di offrire indicazioni ermeneutiche, sia pure generali, che attengono, da un lato, all'incidenza sul procedimento di adozione dell'interesse alla conservazione di taluni rapporti di fatto e, da un altro lato, alle modalità con cui dette relazioni è opportuno che si svolgano.

Anzitutto, l'art. 22, comma 5, nel regolare l'individuazione dei genitori destinatari dell'affidamento preadottivo, segnala che la scelta debba ricadere sulla coppia «maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore», esigenze cui certamente deve ascriversi quella di mantenere positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine.

Inoltre, l'art. 22, comma 7, prevede che il giudice sia tenuto a informare la coppia destinataria dell'affidamento preadottivo «sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini». Di conseguenza, la coppia affidataria può essere resa immediatamente edotta dell'interesse primario del minore a mantenere positive relazioni socio-affettive già consolidate e, sin dalla fase dell'affidamento preadottivo, può verificare l'impatto degli incontri sul minore.

Infine, il giudice è tenuto a modulare il provvedimento di adozione, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, che la stessa legge n. 184 del 1983 si preoccupa di tutelare.

Nel rispetto della responsabilità genitoriale, che compete agli adottanti in ragione del vincolo di filiazione derivante dalla sentenza di adozione (art. 27, primo comma), può affidare ai servizi sociali l'organizzazione degli incontri, ma stabilendo che siano adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell'interesse del minore.

In aggiunta, il giudice è tenuto a preservare le istanze di riservatezza, che emergono *in primis* dall'art. 28 della legge n. 184 del 1983 e che sono, in generale, riferibili al minore, alla famiglia adottiva e al componente della famiglia d'origine (e, se si tratta di un minore, anche a chi lo rap-

presenta): a tal fine può prevedere che gli incontri si svolgano in un luogo protetto e con l'assistenza dei servizi sociali.

14.– In definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.

La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.

Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo *iuris tantum* che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.

Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

15.– Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

9. Le condizioni per l'adottabilità nei casi di maltrattamenti contro la mamma

Cassazione civile sez. un., 17/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 17/11/2021), n.35110

5.3.7.2. Nella vicenda processuale in esame, per contro, la sentenza impugnata non contiene menzione alcuna di comportamenti della madre - in ipotesi - pregiudizievoli per la piccola S., fatta eccezione per trascurabili forme di insicurezza, emotività, comportamenti "infantili", tradottisi in difficoltà a sintonizzarsi pienamente sui bisogni della piccola. I passi della c.t.u. citati nella sentenza si limitano, infatti, ad evidenziare che "la capacità di astrazione e metacognizione delle proprie condotte da parte della M. è scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente". Ebbene, sulla base di tale laconica - ed alquanto criptica - conclusione, sulla considerazione di atteggiamenti tutt'altro che pregiudizievoli per la minore (il farla giocare ed il lavarla spesso), e sul parere, peraltro espresso in forma ipotetica mediante l'uso del condizionale "(n.d.r. i percorsi di recupero) potrebbero portare a cambiamenti non rapidi, in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita retrospettiva" e pressoché apodittica, del c.t.u. la Corte territoriale ha concluso per l'inesistenza dell'incapacità genitoriale della madre.

5.3.7.3. Per converso, manca del tutto un approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine

all'accudimento ed alla crescita della minore, al di là della apodittica ed aspecifica affermazione delle assistenti sociali, riportata dalla Corte d'appello, di avere offerto alla medesima "una struttura madre-bambina", e che la madre avrebbe "rifiutato tutto". Laddove si tenga conto, poi, del fatto che l'adozione è "l'extrema ratio", e che lo Stato - in forza della normativa e della giurisprudenza Europea succitate - deve fare il possibile per salvaguardare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, e ove si consideri che la M. è stata ritenuta capace di allevare tre figli da sola, non essendo stati i medesimi mai dichiarati adottabili, emerge con chiarezza la totale carenza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata ed il malgoverno delle norme nazionali ed Europee posto in essere dalla Corte territoriale.

Ed invero, il substrato fattuale della vicenda in esame, quale accertato dalla sentenza impugnata, non consente di ritenere che la vicenda stessa sia correttamente sussumibile nelle disposizioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1 ed 8, sullo stato di abbandono del minore, presupposto essenziale per la dichiarazione di adottabilità (art. 15 della stessa legge).

5.3.7.4. Ma vi è di più. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011, all'art. 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad "evitare la vittimizzazione secondaria". Essa consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

5.3.7.5. Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura di adozione aperta nei confronti dell'ultima figlia della M. possa, in concreto, tradursi in una forma di "vittimizzazione secondaria", in violazione della disposizione internazionale succitata. Il rilievo -in aggiunta a quanto in precedenza osservato circa la mancanza di fatti specifici rivelatori di una incapacità genitoriale della donna -assume un rilievo pregnante ai fini della valutazione della non correttezza giuridico-fattuale della decisione impugnata.

La sentenza della Corte d'appello si fonda, invero, in buona parte sulla "dipendenza" e sulla "sudditanza" che la M. avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale. Tanto da essere stato condannato - come la stessa pronuncia di appello riferisce - "in via definitiva (...) per il reato di maltrattamenti in famiglia", anche in danno dei figli di lei, chiamati ripetutamente "bastardi", e per "lesioni aggravate" in danno della donna. Basti considerare gli episodi del 2 giugno e 15 luglio 2017, nell'ultimo dei quali la medesima riportò un trauma facciale e la deviazione del setto nasale. Ed alla odierna ricorrente è stato, altresì, addebitato, dalla Corte d'appello, di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell'evidente timore di ulteriori ritorsioni.

5.3.7.6. Ebbene, è di tutta evidenza che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio partner. A tanto osta tutta la

normativa sovranazionale succitata che, per effetto del novellato testo dell'[art. 117 Cost.](#), comma 1, costituisce il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale.

5.3.7.7. D'altro canto, è la stessa Corte d'appello ad evidenziare "l'assoluta incapacità del sig. A. di offrire alcun valido progetto di vita alla figlia, essendo del tutto privo di capacità empatica, al contrario prospettandosi in tutta evidenza il suo fermo convincimento di poter imporre a tutti i membri del nucleo familiare un clima sostenuto dall'intimidazione e inevitabilmente volto all'annullamento della loro individualità per l'affermazione esclusiva delle sue opinioni e dei suoi desideri". E tuttavia, la medesima Corte, non solo non ha in alcun modo tenuto conto di tale accertamento in fatto dalla stessa operato sulla personalità violenta e prevaricatrice dell' A., ma ha addirittura imputato alla M. il fatto di essere in stato di soggezione rispetto al marito, e di avere, per paura, ritirato la denuncia nei suoi confronti, al punto da fondare anche - e soprattutto - su tali circostanze la presunta inidoneità della madre a svolgere il ruolo genitoriale.

5.3.7.8. Nella opposta prospettiva della necessità di considerazione nel processo della situazione in cui si trova la vittima di violenze, si e', per contro, posta la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, laddove si è affermato che "da tempo è in atto un fenomeno di emersione e di nuova considerazione della posizione della persona offesa, negli strumenti internazionali generalmente indicata come "vittima" all'interno del processo penale, fenomeno sollecitato, da un lato, dall'allarme sociale provocato dalle varie forme di criminalità violenta via via emergenti (terrorismo, tratta di essere umani, sfruttamento di minori, violenza contro le donne in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore), dall'altro, dagli strumenti internazionali esistenti in materia. L'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione" (Cass. Sez. U., 29/91/2016, n. 10959).